Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 150

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 27 giugno 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CIRCOLARI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 20 giugno 1985.

Produzione, acquisto, distribuzione ed impiego dei vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503, modificata dalla legge 23 dicembre 1975, n. 745;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 1980, concernente la produzione del virus aftoso e del vaccino contro l'afta epizootica (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 3 marzo 1980);

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1982 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 26 marzo 1982);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348;

Visto l'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985);

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1984, relativo alla produzione, acquisto, distribuzione ed impiego dei vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 2 aprile 1984);

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1985 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 6 marzo 1985);

Vista la circolare n. 2 del 2 gennaio 1985 riguardante le profilassi obbligatorie: procedure amministrativo-contabili per la liquidazione delle prestazioni veterinarie;

Vista la deliberazione del CIPE 30 dicembre 1984, concernente la ripartizione del Fondo sanitario nazionale 1985, parte corrente, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 28 febbraio 1985, con la quale sono state riservate, per le spese delle profilassi vaccinali obbligatorie per l'anno 1985, lire 23.867 milioni;

Considerato che le spese necessarie per l'attuazione delle profilassi vaccinali obbligatorie contro le malattie infettive e diffusive degli animali ai fini di provvedere all'acquisto ed all'approvvigionamento dei prodotti immunizzanti ed al pagamento delle relative prestazioni veterinarie, gravano, a partire dall'esercizio finanziario 1983, sul cap. 5941/Tesoro, Fondo sanitario nazionale;

Considerato che, al fine di assicurare un uniforme approvvigionamento nelle quantità necessarie dei vaccini in questione, occorre stabilire i quantitativi dei vaccini che dovranno essere prodotti dai diversi istituti zooprofilattici sperimentali incaricati;

Ritenuta la necessità di procedere, in relazione al tasso di inflazione programmato per il 1985, ai fini dell'attuazione dei piani di profilassi obbligatorie o di misure di polizia veterinaria, alla determinazione dei nuovi prezzi di cessione dei vaccini ed alla revisione dei compensi, per l'impiego dei prodotti immunizzanti, stabiliti con decreto ministeriale 26 marzo 1984;

Considerato che occorre altresì confermare le disposizioni recate dall'art. 7 del precitato decreto ministeriale 10 marzo 1982, relative alla composizione, controllo, conservazione e confezionamento dei vaccini in narrativa;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno 1985, le spese per l'acquisto e l'impiego dei prodotti immunizzanti necessari alle profilassi vaccinali obbligatorie nei confronti dell'afta epizootica, della peste suina classica, della rabbia e del carbonchio ematico nonché di altre malattie infettive e diffusive, disposte ai sensi della legge 23 gennaio 1968, n. 34, sono sostenute dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano con i fondi alle medesime assegnati sul Fondo sanitario nazionale (cap. 5941/Tesoro parte spese correnti).

Art. 2.

Le modalità di produzione dei singoli vaccini presso gli istituti zooprofilattici sperimentali ed i prezzi di cessione per unità di prodotto sono specificati negli articoli che seguono.

L'approvvigionamento dei prodotti immunizzanti presso gli istituti zooprofilattici sperimentali produttori nonché la ripartizione dei suddetti prodotti tra le regioni e le province autonome avverrà in base al programma concordato, ai sensi dell'art. 7, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, tra il Ministero della sanità e i rappresentanti dei servizi veterinari delle regioni e delle province autonome, tenuto conto dell'attività profilattica svolta nel biennio precedente e delle specifiche indicazioni da ciascun ente formulate per il 1985.

Art. 3.

Vaccino contro l'afta epizootica

Sono incaricati della produzione del vaccino contro l'afta epizootica e gli istituti zooprofilattici sperimentali della Lombardia e dell'Emilia, con sede in Brescia, dell'Umbria e delle Marche, con sede in Perugia e delle Venezie, con sede in Padova, almeno sino al numero di dosi a fianco di ciascun istituto indicato:

istituto zooprofilattico di Brescia	6.395.000 dosi
istituto zooprofilattico di Padova	2.745.000 dosi
istituto zooprofilattico di Perugia	1.370.000 dosi
Totale . . .	10.510.000 dosi

Il prezzo di cessione del prodotto è fissato in L. 550 a dose trivalente bovina, oltre IVA.

Art. 4.

Vaccino contro la peste suina classica

Sono incaricati della produzione del vaccino contro la peste suina classica gli istituti zooprofilattici sperimentali della Lombardia e dell'Emilia, con sede in Brescia, dell'Umbria e delle Marche, con sede in Perugia, dell'Abruzzo e Molise, con sede in Teramo, almeno sino al numero di dosi a fianco di ciascun istituto indicato:

istituto zooprofilattico di Brescia 6.000.000 dosi
istituto zooprofilattico di Perugia 2.500.000 dosi
istituto zooprofilattico di Teramo 2.500.000 dosi

Totale . . . 11.000.000 dosi

Il prezzo di cessione del prodotto è fissato in L. 165 a dose, oltre IVA.

Art. 5.

Vaccino contro la rabbia

Sono incaricati della produzione del vaccino contro la rabbia con il ceppo ERA gli istituti zooprofilattici dell'Umbria e delle Marche, con sede in Perugia e dell'Abruzzo e Molise, con sede in Teramo, almeno sino al numero di dosi a fianco di ciascuno indicato:

istituto zooprofilattico di Perugia 500.000 dosi
istituto zooprofilattico di Teramo 500.000 dosi

Totale . . . 1.000.000 dosi

Il prezzo di cessione del prodotto è fissato in L. 315 a dose, oltre IVA.

Art. 6.

Vaccino contro il carbonchio ematico

Sono incaricati della produzione del vaccino contro il carbonchio ematico gli istituti zooprofilattici sperimentali del Mezzogiorno, con sede in Portici (Napoli), della Puglia e Basilicata, con sede in Foggia, della Sardegna, con sede in Sassari e della Sicilia, con sede in Palermo, almeno sino al numero di dosi a fianco di ciascuno indicato:

istituto zooprofilattico di Sassari: 165.000 dosi bovine; 1.560.000 dosi ovine/caprine/equine;

istituto zooprofilattico di Portici (Napoli): 165.000 dosi bovine; 810.000 dosi ovine;

istituto zooprofilattico di Foggia: 220.000 dosi bovine; 630.000 dosi ovine/caprine/equine.

Totale dosi bovine: 550.000.

Totale dosi ovine/caprine/equine: 3.000.000.

Istituto zooprofilattico di Palermo (per memoria).

Il prezzo di cessione del prodotto è di L. 50 a dose bovina, L. 25 a dose ovina/caprina/equina, oltre IVA.

Art. 7.

Gli istituti zooprofilattici sperimentali, produttori dei vaccini di cui al presente decreto, per quanto concerne la preparazione, i controlli di efficacia, di innocuità e di sterilità nonché il confezionamento dei singoli prodotti immunizzanti devono attenersi alle caratteristiche specificate negli schemi di capitolato tecnico di cui all'allegato annesso al decreto ministeriale 10 marzo 1982, citato nelle premesse.

Per l'aggiornamento dei predetti schemi di capitolato tecnico, e per eventuali prodotti immunizzanti diversi da quelli sopra indicati, di cui si renda necessario l'approvvigionamento, sarà cura del Ministero della sanità, sentito l'Istituto superiore di sanità, impartire agli istituti produttori le necessarie disposizioni.

Art. 8.

I prezzi di cessione dei prodotti immunizzanti di cui agli articoli precedenti si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1985.

Art. 9.

Ai veterinari che effettuano i trattamenti immunizzanti disposti obbligatoriamente in attuazione di piani di profilassi o di misure di polizia veterinaria sono dovuti i compensi come sotto indicati:

1) L. 480 (quattrocentottanta) per ogni bovino, bufalino ed equino vaccinato;

2) L. 320 (trecentoventi) per ogni suino vaccinato;

3) L. 430 (quattrocentotrenta) per ogni ovino o caprino vaccinato;

4) L. 855 (ottocentocinquantacinque) per ogni cane vaccinato;

5) L. 5.350 (cinquemilatrecentocinquanta) per l'accesso ad ogni allevamento ove vengono vaccinati gli animali di cui al punto 1), quando il numero dei capi sottoposti a trattamento immunizzante è compreso tra uno e cinque;

6) L. 3.745 (tremilasettecentoquarantacinque) per l'accesso ad ogni allevamento, ove vengono vaccinati gli animali di cui al punto 1), quando il numero dei capi sottoposti a trattamento immunizzante è compreso tra sei e venti; nel caso in cui il numero dei capi vaccinati sia superiore a venti, non compete alcun diritto di accesso;

7) L. 4.815 (quattromilaottocentoquindici) per l'accesso ad ogni allevamento ove vengano vaccinati gli animali di cui al punto 2).

I compensi di cui al comma precedente si riferiscono alle prestazioni rese dai veterinari liberi esercenti appositamente autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 10.

I trattamenti immunizzanti eseguiti dai veterinari dipendenti delle unità sanitarie locali costituiscono compiti di istituto.

Qualora da parte delle unità sanitarie locali non viene fornito ai veterinari di cui al precedente comma lo strumentario e quanto altro necessario all'effettuazione delle operazioni vaccinali, ai veterinari stessi spettano, per l'accesso agli allevamenti, i rimborsi forfettari sottoindicati:

1) L. 1.605 (milleseicentocinque) per l'accesso ad ogni allevamento ove vengono vaccinati bovini, bufalini ed equini, quando il numero dei capi sottoposti a trattamento immunizzante è compreso tra uno e venti;

2) L. 3.210 (tremiladuecentodieci) per l'accesso ad ogni allevamento di cui al punto 1) quando il numero dei capi è superiore a venti;

3) L. 1.605 (milleseicentocinque) per l'accesso ad ogni allevamento ove vengono vaccinati ovini, caprini o suini, quando il numero dei capi sottoposti a trattamento immunizzante è compreso fra uno e cinquanta;

4) L. 3.210 (tremiladuecentodieci) per l'accesso ad ogni allevamento di cui al punto 3) quando il numero dei capi è superiore a cinquanta;

5) L. 160 (centosessanta) per ogni cane vaccinato fuori delle strutture e presidi pubblici.

Qualora in uno stesso allevamento situato in uno stesso impianto vengono vaccinati animali di due o più specie considerate al precedente comma compete al veterinario un solo rimborso nella misura più alta, qualunque sia il numero dei capi sottoposti a trattamento immunizzante.

Al personale predetto compete, se ed in quanto dovuta, l'indennità di missione, nonché, nel caso in cui le unità sanitarie locali non mettano a disposizione dei dipendenti il mezzo di trasporto, l'indennità chilometrica nella misura prevista dalle vigenti disposizioni.

Art. 11.

Le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 si applicano a partire dal 1° gennaio 1985, fermo restando quanto previsto dal decreto ministeriale 27 febbraio 1985, citato in premessa.

Art. 12.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1985

Il Ministro: DEGAN

(3487)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 13 giugno 1985.

Rettifiche al decreto di emissione dei certificati di credito del Tesoro da assegnare ad aziende ed istituti di credito per l'estinzione dei relativi crediti d'imposta.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 314138/66-AU-70 del 17 maggio 1985, registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1985, registro n. 18 Tesoro, foglio n. 86, e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 6 giugno 1985, con cui è stata disposta una emissione di certificati di credito del Tesoro di durata decennale, con godimento 1° luglio 1984, da assegnare ad aziende ed istituti di credito per l'estinzione dei relativi crediti d'imposta, a norma dell'art. 4 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, nella legge 25 novembre 1983, n. 649;

Vista la lettera in data 12 giugno 1985, con cui la Banca d'Italia ha comunicato che sono state riscontrate, nell'elenco allegato al suddetto decreto, relativo all'assegnazione dei titoli alle cennate aziende ed istituti di credito, alcune inesattezze dovute a mero errore materiale;

Ritenuta, di conseguenza, l'opportunità di procedere alla rettifica del suddetto decreto e del relativo allegato, onde far luogo all'assegnazione dei titoli in argomento secondo la nuova ripartizione derivante dall'accertamento delle riscontrate inesattezze;

Decreta:

A parziale rettifica del tabulato allegato al decreto ministeriale n. 314138/66-AU-70 del 17 maggio 1985, meglio citato nelle premesse, recante l'assegnazione di certificati di credito del Tesoro ad aziende ed istituti di credito, per l'estinzione dei relativi crediti d'imposta, l'assegnazione dei certificati stessi alle aziende di credito di seguito indicate avverrà per i seguenti importi:

Cassa di risparmio di Perugia:

importo capitale	L.	2.116.145.000
importo interessi	»	678.689.000
totale credito d'imposta	»	2.794.834.000
importo dei certificati assegnati	»	2.795.000.000

Credito varesino:

importo capitale	L.	31.223.508.000
importo interessi	»	4.395.211.000
totale credito d'imposta . . .	»	35.618.719.000
importo dei certificati assegnati	»	35.619.000.000

L'importo complessivo dell'emissione dei certificati si riduce, in conseguenza, a L. 4.840.341.000.000, e verrà così ripartito, fra le dieci serie di cui si compone l'emissione stessa:

sette serie, contrassegnate dai numeri 1, 2, 3, 5, 8, 9 e 10, per l'importo di L. 484.103.000.000 ciascuna;

la serie n. 4, pari a L. 484.093.000.000;

la serie n. 6, pari a L. 483.428.000.000;

la serie n. 7, pari a L. 484.099.000.000.

L'onere per interessi relativo all'anno 1985, che farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, si riduce a L. 459.832.395.000.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *giugno* 1985
Registro n. 21 *Tesoro, foglio n.* 206

(3518)

DECRETO 14 giugno 1985.

Emissione di certificati di credito del Tesoro decennali, con godimento 1° luglio 1985.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 888, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1985;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 6.000 miliardi, della durata di dieci anni, con godimento 1° luglio 1985, da assegnare con il sistema dell'asta marginale riferito al prezzo di aggiudicazione di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

Il tasso di interesse annuale relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° luglio 1986, è pari al 14,40 per cento.

Il tasso di interesse annuale per le cedole successive verrà determinato aggiungendo 75 centesimi di punto alla media aritmetica dei tassi di rendimento annuali dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a dodici mesi, relativi alle aste dei buoni medesimi tenutesi nei mesi di aprile e maggio precedenti la data di godimento delle cedole stesse.

Il valore della media aritmetica come sopra ottenuta sarà arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

Il tasso di rendimento annuale è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT annuali divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto tra 365 e il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT stessi.

Il prezzo d'asta per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma è pari:

a) in caso di asta marginale, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;

b) in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra i prezzi delle offerte concorrenziali rimaste aggiudicatarie ed il prezzo di aggiudicazione delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a dodici mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a dodici mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso annuale disponibile.

I tassi di interesse relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario di lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

In sede di sottoscrizione i partecipanti all'asta potranno richiedere titoli del taglio da 1 milione fino ad un massimo pari al 5 per cento dell'importo nominale sottoscritto.

Nono sono ammesse operazioni di riunione né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*); si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate annuali posticipate al 1° luglio di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° luglio 1986 e l'ultima il 1° luglio 1995.

Gli interessi annuali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° luglio 1995.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, nonché le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria.

Le aziende di credito e gli istituti centrali possono partecipare in proprio e per conto della clientela.

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati con apposita convenzione.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dell'1 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 9.

Il prezzo base di collocamento dei certificati di cui al presente decreto è stabilito in L. 98,50 per ogni 100 lire di capitale nominale e le eventuali maggiorazioni devono essere pari a 10 centesimi di lira, o ad un multiplo di tale cifra. Le maggiorazioni contenenti frazioni diverse da 10 centesimi verranno arrotondate per eccesso.

Art. 10.

Le offerte degli operatori, redatte su apposito modello predisposto dalla Banca d'Italia, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo di collocamento.

L'importo di ciascuna offerta non può essere inferiore a lire 100 milioni.

Sul modello di partecipazione all'asta potranno essere indicate fino a un massimo di cinque offerte; nello stesso modello dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento del controvalore dei titoli assegnati.

Art. 11.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in un'unica busta telata con chiusura a ceralacca oppure in busta Texbol brev. 53400 con i quattro lati termosaldati, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste, qualora siano recapitate a cura del mittente, debbono essere consegnate allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta amministrazione centrale, via Nazionale, 91, Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 12 del 26 luglio 1985 non verranno prese in considerazione.

Art. 12.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, è eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo di aggiudicazione sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 13.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possono essere totalmente accolte si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione, con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i certificati vengono proporzionalmente assegnati agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 14.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 4 luglio 1985, senza versamento di dietimi di interesse.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei titoli definitivi.

Art. 15.

Il 5 luglio 1985, la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta 4 luglio 1985, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore dei certificati assegnati, al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 8.

La predetta sezione di tesoreria procederà quindi all'emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo decimo, capitolo 5100.

Art. 16.

L'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito e al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione, sono affidati alla Banca d'Italia.

Le somme occorrenti per le operazioni di pagamento delle cedole d'interesse e di rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 17.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da 10 cedole per il pagamento degli interessi annuali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1985-1995 » « EMISSIONE 1° LUGLIO 1985 ».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice ABI, del numero assegnato al certificato, del valore nominale del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1985-1995 » « EMISSIONE 1° LUGLIO 1985 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice ABI; l'importo degli interessi relativo alla prima cedola è indicato nella misura stabilita nel primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre quello riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; nell'angolo a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1985-1995 » « EMISSIONE 1° LUGLIO 1985 ».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale stampato in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 1.000.000: bruno violaceo-bruno rossiccio;

taglio da lire 5.000.000: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10.000.000: marrone-verde;

taglio da lire 50.000.000: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100.000.000; bleu-arancio;

taglio da lire 500.000.000: bleu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1.000.000.000: verde-grigio;

taglio da lire 10.000.000.000: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1.000.000: in rosso;

taglio da lire 5.000.000: in mattone;

taglio da lire 10.000.000: in azzurro;

taglio da lire 50.000.000: in celeste;

taglio da lire 100.000.000: in verde;

taglio da lire 500.000.000: in rosa;

taglio da lire 1.000.000.000: in giallo;

taglio da lire 10.000.000.000: in violetto.

Art. 18.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1986 al 1995, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1995, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *giugno* 1985
Registro n. 21 *Tesoro, foglio n.* 205

(3517)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 21 giugno 1985.

Norme sull'afflusso degli autoveicoli nell'isola di Linosa.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

DI INTESA CON

IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 20 giugno 1966, n. 599, concernente la limitazione alla circolazione stradale nelle piccole isole, che attribuisce al Ministero dei lavori pubblici di intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, sentite le amministrazioni comunali interessate e la locale azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, che autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatte affluire nelle isole stesse;

Vista la delibera del consiglio comunale del comune di Lampedusa e Linosa (Agrigento) in data 24 ottobre 1983, n. 266;

Visto il parere dell'ente provinciale del turismo di Agrigento reso con nota in data 21 maggio 1985, n. 2447;

Considerato che i provvedimenti limitanti l'afflusso degli autoveicoli nelle piccole isole della Sicilia debbono essere adottati d'intesa con la regione, giusta la decisione della Presidenza del Consiglio dei Ministri numero 200/5381/17.12.SIC del 3 agosto 1983;

Visto il parere della regione Sicilia - Assessorato al turismo, reso con nota n. 52857 del 7 giugno 1985;

Vista la nota della prefettura di Agrigento in data 7 giugno 1985, n. 1188;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti limitativi per le ragioni espresse nei menzionati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal primo giugno all'ultimo del mese di settembre di ogni anno è vietato l'afflusso sull'isola di Linosa degli autoveicoli appartenenti a persone non residenti nell'Isola.

Art. 2.

Deroghe

Durante il periodo di cui all'art. 1 possono affluire nell'isola:

a) gli autoveicoli appartenenti a persone residenti nell'isola di Linosa;

b) gli autoveicoli necessari per l'espletamento di servizi di giustizia, di polizia, di sanità, nonché quelli adibiti all'installazione e manutenzione di impianti e servizi di interesse generale;

c) gli autoveicoli adibiti all'approvvigionamento alimentare ed idrico dell'Isola;

d) veicoli che trasportano invalidi, muniti del contrassegno di cui al decreto interministeriale n. 1176 dell'8 giugno 1979;

e) autoveicoli particolarmente autorizzati — ricorrendo singoli casi eccezionali — con provvedimento del sindaco di Lampedusa e Linosa, adottato su conforme parere del prefetto di Agrigento.

Art. 3.

Sanzioni

I contravventori al divieto di cui al precedente art. 1 sono puniti con la sanzione amministrativa da L. 150.000 a L. 1.500.000 prevista dal secondo comma dell'articolo unico della legge n. 599 del 20 giugno 1966, modificata dal terzo comma dell'art. 113 e dell'art. 114 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 4.

Controllo

Il prefetto di Agrigento è incaricato di assicurare la esecuzione del presente decreto e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto del divieto suddetto per tutto il periodo considerato.

Roma, addì 21 giugno 1985

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

Il Ministro
del turismo e dello spettacolo
LAGORIO

(3537)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 31 maggio 1985.

Aggiornamento alla tabella delle sigle di individuazione delle navi minori e dei galleggianti.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visti gli articoli 141 e 142 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 309 e 313 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto il proprio decreto 18 luglio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 7 agosto 1959, e le successive modificazioni, con i quali furono approvate le sigle di individuazione per le navi minori e i galleggianti iscritti presso i compartimenti marittimi della Repubblica;

Considerato che in base al citato decreto 18 luglio 1959, e le successive modificazioni, le sigle relative al compartimento marittimo di Napoli sono le seguenti:

Napoli	NA
Napoli - Bagnoli	NA - B
Ischia	1 - NA

Pozzuoli	2 - NA
Procida	3 - NA
Baia	4 - NA
Capri	5 - NA
Casamicciola	6 - NA
Forio d'Ischia	7 - NA
Mondragone	8 - NA
Monte di Procida	9 - NA
Torre Gaveta	10 - NA

Visto il decreto del direttore marittimo di Napoli n. 56/1985 del 14 marzo 1985, con il quale la delegazione di spiaggia di Castelvolturno è stata autorizzata a tenere i registri delle navi minori e dei galleggianti;

Ritenuta la necessità di aggiornare la tabella allegata al predetto decreto ministeriale 18 luglio 1959, e le successive modificazioni;

Decreta:

Alla tabella delle sigle di individuazione per le navi minori ed i galleggianti iscritti presso i compartimenti marittimi della Repubblica, approvata con decreto ministeriale 18 luglio 1959, e successive modificazioni, è apportata la seguente variante:

dopo « Torre Gaveta » del compartimento marittimo di Napoli, aggiungasi:

Castelvolturno - sigla assegnata: 11 - NA.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1985

Il Ministro: CARTA

(3519)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 26 marzo 1985, n. **304.**

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1983, n. 550, concernente l'assegnazione di sette posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

N. 304. Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1983, n. 550, è rettificato nel senso che un posto di tecnico laureato deve intendersi assegnato all'istituto di medicina legale e delle assicurazioni (per le esigenze della cattedra di medicina del lavoro) della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università « La Sapienza » di Roma anziché all'istituto di medicina del lavoro (per le esigenze della cattedra di medicina del lavoro) della stessa facoltà del suddetto Ateneo.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *giugno* 1985
Registro n. 41 *Istruzione, foglio n.* 382

DECRETO 26 marzo 1985, n. **305.**

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1983, n. 818, concernente l'assegnazione di nove posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

N. 305. Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1983, n. 818, è rettificato nel senso che un posto di tecnico laureato deve intendersi assegnato all'istituto di malattie nervose e mentali per le esigenze della seconda cattedra di clinica neurologica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università « La Sapienza » di Roma anziché all'istituto di seconda clinica neurologica della stessa facoltà del suddetto Ateneo.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *giugno* 1985
Registro n. 41 *Istruzione, foglio n.* 380

DECRETO 26 marzo 1985, n. **306.**

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1984, n. 248, concernente l'assegnazione di due posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

N. 306. Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1984, n. 248, è rettificato nel senso che i due posti di tecnico laureato devono intendersi assegnati all'istituto di sesta clinica medica generale e terapia medica per la cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica II (per le esigenze della patologia dell'alcolismo) della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università « La Sapienza » di Roma anziché all'istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica II (per le esigenze della patologia dell'alcolismo) della stessa facoltà del suddetto Ateneo.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *giugno* 1985
Registro n. 41 *Istruzione, foglio n.* 381

DECRETO 26 marzo 1985, n. **307.**

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1984, n. 876, concernente l'assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

N. 307. Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1984, n. 876, è rettificato nel senso che il posto di tecnico laureato deve intendersi assegnato al dipartimento di scienze neurologiche per le esigenze della quinta cattedra di clinica neurologica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università « La Sapienza » di Roma anziché alla prima clinica delle malattie nervose e mentali per le esigenze della quinta cattedra neurologica della stessa facoltà del suddetto Ateneo.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *giugno* 1985
Registro n. 41 *Istruzione, foglio n.* 384

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 29 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Farmochimica reatina di Sulmona (L'Aquila), è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 giugno 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Acerra (Napoli), per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, sospesi dal 3 maggio 1982 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 12 agosto 1982.

Le aziende sono esentate dal contributo addizionale di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ambrosio discografica, sede di Milano e stabilimento di Pioltello, frazione Limito (Milano), è prolungata al 24 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ausonia farmaceutici, con sede e stabilimento in Pomezia (Roma), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° agosto 1984 al 27 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 giugno 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Acerra (Napoli), per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, sospesi dal 1° aprile 1979 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 26 giugno 1979.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Acerra (Napoli), per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, sospesi dal 3 maggio 1982 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 12 agosto 1982.

Le aziende sono esentate dal contributo addizionale di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Acerra (Napoli), per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, sospesi dal 1° aprile 1979 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 26 giugno 1979.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.I.S.C. - Fabbrica italiana sedie curvate, con sede e stabilimento in S. Giorgio a Cremano (Napoli), è prolungata al 24 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.M.I.E., con sede e stabilimento in Napoli, è prolungata al 9 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio pantofolificio L'Arianna, con stabilimento in S. Giorgio a Cremano (Napoli), è prolungata al 21 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Florio & C. - Industria salernitana conserve alimentari, con stabilimento in Pontecagnano (Salerno), è prolungata al 2 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine meccaniche A. Cipriani, con sede sociale e stabilimento in Pollena di Trocchia (Napoli), è prolungata al 9 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sider Torri, con sede legale e stabilimento in Sala Consilina (Salerno), è prolungata al 19 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fama, con sede legale e stabilimento in Castel San Giorgio (Salerno), è prolungata al 16 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Colorificio Fresalver, con stabilimento in Acerra (Napoli), è prolungata al 5 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. IMAR - Industria meccanica accessori ricambi di Pignataro Maggiore (Caserta), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 ottobre 1984 al 21 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. FMI Mecfond - Aziende meccaniche riunite, con stabilimento in Napoli, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 ottobre 1984 al 21 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.C.M.E. - Azienda conciaria meridionale di Casoria (Napoli), è prolungata al 25 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ci.Var, di Varlese Ciro, in Torre Annunziata (Napoli), è prolungata al 4 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di intergazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Conceria Salca, con stabilimento in Napoli, è prolungata all'11 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Spa.Me.Con. - Forniture civili e militari di Nola (Napoli), è prolungata al 30 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Mericor - Meridionale cornici, con stabilimento in Giugliano (Napoli), è prolungata al 28 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Magrini meridionale, in Casavatore (Napoli), è prolungata al 16 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Abla Fashion for Men, con sede e stabilimento in Grumo Nevano (Napoli), è prolungata al 17 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impresa Bocami, con sede legale in Genova ed unità produttiva presso C.S.I. Nuova Italsider S.p.a. di Napoli-Bagnoli, è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ala - Industria lucchetti, di Pollena di Trocchia (Napoli), è prolungata al 2 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gela, con sede e stabilimento in Acerra (Napoli), è prolungata al 17 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Angelo Marinelli - Installazioni elettriche industriali, con sede in Napoli, direzione ed uffici in S. Giorgio a Cremano (Napoli), è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Calbi di Torrette di Mercogliano (Avellino), è prolungata al 14 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Colorificio Fresalver, con stabilimento in Acerra (Napoli), è prolungata al 5 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Abla Fashion for Men, con sede e stabilimento in Grumo Nevano (Napoli), è prolungata al 16 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impresa Bocami, con sede legale in Genova ed unità produttiva presso C.S.I. Nuova Italsider S.p.a. di Napoli-Bagnoli, è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Smie, con sede e stabilimento in Napoli, è prolungata al 9 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Angelo Marinelli - Installazioni elettriche industriali, con sede in Napoli, direzione ed uffici in S. Giorgio a Cremano (Napoli), è prolungata al 1° ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Calbi di Torrette di Mercogliano (Avellino), è prolungata al 13 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Lamec di Nocera Inferiore (Salerno), è prolungata al 9 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Colorificio Presalver, con stabilimento in Acerra (Napoli), è prolungata al 4 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Angelo Marinelli - Installazioni elettriche industriali, con sede in Napoli, direzione ed uffici in S. Giorgio a Cremano (Napoli), è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Besate, sede e stabilimento di Besate (Milano), fallita il 5 aprile 1984, è prolungata al 27 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruzioni officine meccaniche Grazioli, sede e stabilimento di Milano, fallita il 15 marzo 1984, è prolungata al 30 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Comtea, sede e stabilimento di Carate Brianza (Milano), fallita il 27 luglio 1983, è prolungata al 24 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sebino Est di Basciano (Teramo), è prolungata al 3 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Adrilon di Basciano (Teramo), è prolungata al 3 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Pierantozzi & Caccavalle di S. Egidio alla Vibrata (Teramo), è prolungata al 12 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Samplast S.p.a. di Tagliacozzo (L'Aquila), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 settembre 1984 al 3 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ge.Co di S. Giovanni Teatino (Chieti), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 dicembre 1982 al 19 giugno 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mobilificio Fastigi di Martinsicuro (Teramo), è prolungata al 17 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valigi Adriatica di Roseto degli Abruzzi (Teramo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1984 al 24 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società Jean Claude di Bologna, è prolungata al 20 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Villavel, con sede e stabilimento in Villacidro (Cagliari), è prolungata al 12 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fa.L.Co. di Ciré di Pergine (Trento), è prolungata al 15 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bini di Rovereto (Trento), è prolungata al 9 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Officine meccaniche trentine di Trento, è prolungata al 25 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Interlegno di Bracchetti & C., con sede legale in Rovereto (Trento), è prolungata al 17 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria del legno Antonio Viotto, con sede legale in Milano e stabilimento in Sacile (Pordenone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 marzo 1984 al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cainelli Tullio, di Volano (Trento), è prolungata al 3 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meccanica del Sarca, in Pietramurata di Dro (Trento), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1984 al 3 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. J. e A. Margesin di Lana (Bolzano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 giugno 1984 al 9 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.G.A.T., con sede e stabilimento in Grigno (Trento), è prolungata al 7 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cos-Mec, sede di Genova e stabilimento di Palazzo Pignano (Cremona), fallita il 28 aprile 1984, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 aprile 1984 al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.Pi.Ci., con sede e stabilimento in Novate Milanese (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 luglio 1983 all'8 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Villavel, con sede e stabilimento in Villacidro (Cagliari), è prolungata al 10 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fa.L.Co. di Ciré di Pergine (Trento), è prolungata al 15 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bini di Rovereto (Trento), è prolungata al 6 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Officine meccaniche trentine di Trento, è prolungata al 24 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta J. e A. Margesin S.p.a. di Lana (Bolzano), è prolungata al 10 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.G.A.T., con sede e stabilimento in Grigno (Trento), è prolungata al 7 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cos-Mec, sede di Genova e stabilimento di Palazzo Pignano (Cremona), fallita il 28 aprile 1984, è prolungata al 27 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.Pi.Ci., sede e stabilimento di Novate Milanese (Milano), è prolungata all'8 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.Pi.Ci., sede e stabilimento di Novate Milanese (Milano), è prolungata all'8 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fa.L.Co di Ciré di Pergine (Trento), è prolungata al 13 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cos-Mec, sede di Genova e stabilimento di Palazzo Pignano (Cremona), fallita il 28 aprile 1984, è prolungata al 28 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(3432)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti università sono vacanti alcuni posti di professore di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di economia e commercio:

principi e tecnica delle applicazioni meccanografiche ed elettroniche.

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

chimica fisica.

POLITECNICO DI MILANO

Facoltà di ingegneria:

tecnica delle costruzioni.

SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA

Classe di lettere e filosofia:

filologia italiana.

UNIVERSITÀ « LA SAPIENZA » DI ROMA

Facoltà di economia e commercio:

economia politica (biennale);
scienza delle finanze e diritto finanziario.

Facoltà di magistero:

tecniche d'indagine della personalità (biennale);
didattica;
psicologia;
storia della filosofia.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3494)

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Milano, è vacante la seguente disciplina (ruolo professori seconda fascia): storia romana I con esercitazioni di epigrafia romana alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla disciplina anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3495)

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro trimestrali con durata giorni novantuno e con scadenza 27 settembre 1985 e semestrali con durata giorni centottantadue e con scadenza 27 dicembre 1985.

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali 18 giugno 1985 relativi alla emissione dei buoni ordinari del Tesoro con durata novantuno e centottantadue giorni fissata per il 28 giugno 1985, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantuno giorni è di L. 96,80 e quello dei buoni a centottantadue giorni è di L. 93,70, comprensivi della maggiorazione di 10 centesimi stabilita nei predetti decreti.

(3578)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 11 marzo 1985: « Estensione del servizio sperimentale teletex all'ambito intercontinentale e determinazione delle relative tariffe ». (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 140 del 15 giugno 1985).

All'art. 2 del decreto ministeriale citato in epigrafe, riportato alla pagina 4229 della *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: « *I Zona*: traffico terminale con i Paesi dell'area *meridionale...* », leggasi: « *I Zona*: traffico terminale con i Paesi dell'area *mediorientale...* ».

(3496)

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 21 giugno 1985, n. 25.

Circolare esplicativa della legge n. 207 del 20 maggio 1985 concernente « Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali ».

Ai presidenti delle giunte regionali
Agli assessori regionali alla sanità
Al presidente della giunta provinciale di Trento
Al presidente della giunta provinciale di Bolzano
All'assessore provinciale alla sanità di Trento
All'assessore provinciale alla sanità di Bolzano
Ai commissari di Governo delle regioni a statuto ordinario
Al commissario dello Stato nella regione siciliana
Al rappresentante del Governo nella regione sarda
Al commissario dello Stato nella regione Friuli-Venezia Giulia
Al presidente della commissione di coordinamento nella regione Valle d'Aosta
Al commissario del Governo della provincia di Trento
Al commissario del Governo nella provincia di Bolzano

e, per conoscenza:

Al Ministro del tesoro
Al Ministro per le regioni
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento affari regionali

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 28 maggio 1985 è stata pubblicata la legge indicata in oggetto entrata in vigore il 12 giugno 1985.

Le disposizioni della legge c.d. di « sanatoria » necessitano di alcune preliminari considerazioni al fine di una corretta ed univoca applicazione sul territorio nazionale.

E' opportuno sottolineare che il legislatore si è trovato di fronte ad una variegata e complessa molteplicità di rapporti che, in quanto basati su presupposti giuridici e di fatto alquanto difformi, non si prestavano ad essere ricondotti a casistiche facilmente individuabili.

La legge ha disciplinato, quindi, il maggior numero possibile di rapporti che presentavano caratteri comuni, riconducibili a fattispecie unitarie e che, comunque, avevano dato luogo ad un notevole numero di situazioni di precariato.

Premesso quanto sopra, si procede, all'esame dei singoli articoli della legge per individuare i presupposti soggettivi ed oggettivi in presenza dei quali ciascuna norma trova applicazione.

Per meglio chiarire la portata delle norme di alcuni articoli si riporta, prima di procedere all'esame delle relative problematiche, un breve quadro sinottico delle norme stesse.

Art. 1.

INQUADRAMENTO STRAORDINARIO IN RUOLO DI PERSONALE INCARICATO

Categorie di destinatari.

a) personale che ricopre per incarico una posizione funzionale iniziale di ciascun profilo professionale dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo;

b) personale già di ruolo che ricopre per incarico una posizione funzionale intermedia o comunque altra posizione funzionale, con esclusione delle posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali sia richiesto il diploma di laurea, sempre appartenente ai precitati ruoli.

Presupposti:

incarico conferito su un posto vacante in base alla normativa vigente, ovvero ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, ovvero ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

trasferimento;

comando;

posto vacante in pianta organica provvisoria delle U.S.L. o in pianta organica definitiva al 30 giugno 1984 ed alla data di entrata in vigore della legge. Si considerano vacanti anche i posti che si renderanno disponibili a seguito dell'inquadramento del personale di cui alla precedente lettera *b*);

Requisiti soggettivi:

presenza in servizio, nella stessa posizione funzionale anche in discipline diverse e in U.S.L. diverse, al 30 giugno 1984 e alla data di entrata in vigore della legge, ad eccezione del personale assentatosi dal servizio per: 1) chiamata alle armi, 2) gravidanza e puerperio, 3) espletamento di funzioni pubbliche.

Tali eccezioni prevedono, comunque, la sussistenza di due condizioni: 1) presenza di rapporto di impiego non di ruolo al 30 giugno 1984; 2) periodo di servizio espletato di almeno sei mesi alla data del 12 giugno 1985;

possesso dei requisiti previsti dalla normativa concorsuale alla data di entrata in vigore della legge (decreto ministeriale 30 gennaio 1982 e successive modificazioni ed integrazioni), ovvero dalla normativa vigente alla data di conferimento dell'incarico nell'ente di appartenenza.

Procedure:

presentazione di domanda in bollo entro l'11 luglio 1985 alla U.S.L. presso la quale l'interessato presta al momento servizio;

deliberazione del comitato di gestione della stessa U.S.L. per il diretto inquadramento, dalla data della entrata in vigore della legge, nel posto occupato.

Nella presenza in servizio deve intendersi compresa anche l'aspettativa concessa ai sensi della legge numero 39/1979.

Per i provvedimenti di conferimento di incarico deve essere presa in considerazione, ai fini della copertura del posto, la data di decorrenza giuridica della nomina risultante da provvedimento formale esecutivo.

La norma, richiamando esplicitamente il personale di tutti i ruoli, ha voluto includere nei benefici, in presenza dei presupposti e requisiti prescritti, tutto il personale che presta servizio nelle strutture purché sussista il posto in pianta organica relativo alle funzioni svolte.

Nel termine generico di incarico vanno ricomprese varie accezioni. La legge espressamente fa rientrare (« anche ») le fattispecie di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1969, e all'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979.

La prima norma citata riguarda, in effetti, solo coloro che, per supplenza, hanno espletato mansioni superiori. L'equiparazione prevista dalla legge è conseguente al fatto che lo svolgimento delle mansioni superiori, già consentito dalla normativa previgente, è stato oggetto di successivi provvedimenti di proroghe e gli interessati sono, quindi, legittimati a godere dei benefici previsti dalla legge, purché il posto rientri tra i vacanti o tra i considerati disponibili ai sensi del secondo comma dello stesso articolo.

L'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 si riferisce, invece, agli aventi diritto alla riserva dei posti nei primi concorsi pubblici da espletarsi con la normativa entrata in vigore a seguito della istituzione del Servizio sanitario nazionale i quali, pur essendo stati addetti esclusivamente ed in modo continuativo nel periodo dal 30 giugno al 31 dicembre 1978 ai servizi sanitari nelle U.S.L., non avevano potuto usufruire dei benefici previsti dall'art. 67 per carenza dei requisiti e condizioni stabilite al secondo comma dello stesso art. 67.

Riconoscendosi, quindi, a tale personale, in base alla precedente normativa, una posizione di favore, il legislatore, in considerazione del fatto che tale personale non aveva potuto usufruire del beneficio, ha ricompreso lo stesso tra i destinatari della normativa di cui allo art. 1, ricorrendo agli altri requisiti.

Nel termine di incarico deve intendersi ricompreso anche « lo straordinariato e la supplenza », purché, in via documentale, risulti che si tratti di funzioni effettivamente esercitate secondo la normativa vigente al momento del conferimento, e purché riguardino un posto in pianta organica vacante al 30 giugno 1984 e alla data di entrata in vigore della legge, od un posto ritenuto disponibile ai sensi del secondo comma.

L'esattezza di questa interpretazione trova conferma nei più recenti provvedimenti in materia di assunzioni e di esami di idoneità del personale del Servizio sanitario nazionale (decreto ministeriale 30 gennaio 1982, art. 21, e decreto ministeriale 30 gennaio 1983) che, disponendo, in materia di valutazione dei servizi, hanno previsto l'equiparazione del servizio prestato in qualità di incaricato, di straordinario e di supplente a quello di ruolo, ponendo, quindi, sullo stesso piano le diverse posizioni sopra indicate.

La norma contempla oltre all'istituto dell'incarico, anche quelli del trasferimento e del comando.

E' bene sottolineare al riguardo che tali istituti, pur essendo tipici ed esclusivi del rapporto di ruolo, sono stati richiamati anche per il personale non di ruolo. A seguito di tale esplicito riferimento vanno ricompresi nel disposto normativo tutti coloro che hanno ottenuto un incarico formale e successivamente sono stati oggetto di provvedimenti di mobilità, sempre che si tratti di posti vacanti in pianta organica presso più unità sanitarie locali.

Tale interpretazione è suffragata anche dalla lettera della norma che prevede l'inquadramento diretto nella pianta organica dell'U.S.L. presso la quale — l'interessato — presta « al momento » servizio.

L'aver inserito tale riferimento temporale non può che eliminare qualsiasi dubbio circa l'applicazione del disposto sia a coloro che hanno prestato servizio a seguito di autonomi incarichi — nel periodo di tempo richiesto — presso diverse unità sanitarie locali, sia a coloro che sono stati coinvolti in processi di mobilità.

La genericità della norma, che non pone limiti territoriali, induce, altresì, a ritenere che la stessa debba trovare applicazione anche nel caso in cui i provvedimenti di mobilità del personale (trasferimenti, comandi) abbiano interessato U.S.L. di diverse regioni.

In merito alle eccezioni previste *ope legis*, si rappresenta quanto segue.

La data del 30 giugno 1984 è un riferimento temporale imprescindibile, mentre il richiesto servizio di sei mesi può essere stato effettuato anche in periodi non continui.

Tale anzianità di servizio può, quindi, essere maturata precedentemente al 30 giugno 1984 oppure in parte prima, in parte successivamente a tale data.

La formula usata « si sia assentato dal servizio a causa » deve intendersi nel senso che comunque è necessario un provvedimento che specifichi la causa della assenza dal servizio.

Per i requisiti, nel caso di incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore della normativa relativa al personale del Servizio sanitario nazionale, deve farsi riferimento alle norme vigenti presso l'ente che ha conferito l'incarico. Qualora gli enti di riferimento fossero stati privi di normativa specifica, gli interessati devono essere in possesso dei requisiti generali per l'accesso al relativo profilo professionale. Nel caso in cui gli incarichi siano stati conferiti dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979, si dovrà fare riferimento ai requisiti previsti dalla normativa su cui trova la sua legittimazione l'incarico.

Costituisce una eccezione la previsione normativa del requisito del limite di età, che deve essere riferito sempre alla data del conferimento dell'incarico e non al momento dell'entrata in vigore della legge.

L'ultimo comma dell'articolo reca una normativa di salvaguardia nei confronti di coloro che hanno diritto all'inquadramento nella posizione funzionale di aiuto corresponsabile ospedaliero o vice direttore sanitario, nei casi in cui le regioni non abbiano ancora provveduto a bandire il concorso riservato di cui all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979. E' bene rammentare che il precitato art. 68 prevedeva la riserva, per gli assistenti e per gli ispettori sanitari in possesso di particolari requisiti, di tutti i posti di aiuto corresponsabile ospedaliero o vice direttore sanitario complessivamente vacanti nelle piante organiche delle U.S.L.

L'attuale norma, quindi, fra tutti gli aventi titolo a concorso riservato di cui all'art. 68, non fa altro che concedere i benefici del diretto inquadramento a chi ha l'incarico ai sensi del primo comma, detraendo dal complesso dei posti da mettere a concorso riservato il numero di quelli che verranno attribuiti ai sensi della nuova disciplina.

Gli altri aventi diritto al concorso riservato che non si sono trovati nella posizione richiesta per ottenere lo inquadramento diretto, godranno sempre della particolare norma di favore prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979.

Tutti gli incarichi riguardanti il personale che ha titolo per usufruire dei benefici previsti dalla norma in esame, sono prorogati secondo il disposto del sesto comma fino all'inquadramento nei ruoli nominativi regionali.

L'inquadramento deve essere richiesto mediante domanda in bollo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge; il termine è perentorio in quanto la domanda è condizionante degli adempimenti del comitato di gestione relativi all'inquadramento stesso, e alla ricognizione dei posti disponibili ai fini degli inquadramenti di cui al successivo art. 3, che vanno compiuti entro termini perentori.

Art. 2.

INQUADRAMENTO STRAORDINARIO IN RUOLO DI PERSONALE INCARICATO IN ALTRA POSIZIONE FUNZIONALE

Destinatari:

personale già di ruolo che ricopre per incarico una altra posizione funzionale, e personale non di ruolo che ricopre una qualsiasi posizione funzionale, con esclusione di quella apicale per la quale sia richiesta la laurea.

Presupposti:

incarico conferito ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969;

posto vacante in pianta organica al 30 giugno 1984 ed alla data di entrata in vigore della legge.

Requisiti soggettivi:

presenza in servizio al 30 giugno 1984 ed alla data di entrata in vigore della legge nella medesima posizione funzionale;

possesso dei requisiti previsti dalla normativa concorsuale alla data di entrata in vigore della legge (decreto ministeriale 30 gennaio 1982 e successive modificazioni ed integrazioni), ovvero della normativa vigente alla data del conferimento dell'incarico nell'ente di appartenenza.

Condizioni e modalità:

le stesse di quelle richieste dall'art. 1.

La norma, che ad un primo esame può apparire ripetitiva dell'art. 1, trova, invece, il proprio fondamento, nel particolare tipo di incarico ivi previsto, cioè conferito in base all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969.

E' noto che tale norma, nel caso di impossibilità di ricorso a precedenti graduatorie concorsuali, quando il concorso risalga ad oltre tre anni, prevede che il conferimento dei posti di interino deve essere effettuato in favore del candidato che sia in possesso dei requisiti richiesti e che, in seguito ad avviso pubblico, presenti maggiori titoli. Tale disposto normativo, oggetto di particolare analisi nella circolare di questo Ministero n. 32 del 30 marzo 1984 relativa all'interpretazione del secondo comma dell'art. 2 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1984, n. 12, consentendo il conferimento dell'incarico a chi presenta maggiori titoli, ha dato luogo ad attribuzione di incarichi, per posizioni funzionali non iniziali, anche a personale non appartenente a posizioni di ruolo.

Qualora peraltro le regioni abbiano disciplinato lo istituto dell'avviso pubblico con proprie leggi, è a tale normativa che dovrà farsi riferimento.

Il legislatore in definitiva ha ritenuto che la procedura richiesta dalla norma in esame per il conferimento dell'incarico offra idonee garanzie, concretizzando un pubblico concorso, ai fini dell'inclusione nell'inquadramento diretto nei ruoli anche di coloro che hanno conseguito l'incarico per altre posizioni funzionali sia pure non iniziali.

Art. 3.

INQUADRAMENTO STRAORDINARIO IN RUOLO DI PERSONALE CON RAPPORTO CONVENZIONALE

Destinatari:

personale non di ruolo al quale non si applichino le norme di cui ai precedenti articoli;

personale a rapporto convenzionale anche ai sensi dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979;

personale anche con convenzione a rapporto libero professionale che presta la propria opera presso i servizi della C.R.I. e che devono essere trasferiti al Servizio sanitario nazionale.

Presupposti oggettivi:

deliberazione regolarmente esecutiva con cui è stato attivato il rapporto;

oneri per tale personale già a carico del Fondo sanitario nazionale o di altri fondi pubblici che garantiscano la continuità dell'erogazione.

Requisiti soggettivi:

presenza in servizio al 31 dicembre 1983 e alla data di entrata in vigore della legge;

orario non inferiore alle 28 ore settimanali alla data di entrata in vigore della legge (unica eccezione i veterinari coadiutori di cui agli articoli 1, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, per i quali è richiesto un servizio di 20 ore settimanali);

possesso dei requisiti prescritti, per l'ammissione ai concorsi di assunzione nel relativo profilo professionale e posizione funzionale dalla normativa vigente alla entrata in vigore della legge, o dalla normativa vigente al momento dell'adozione, regolarmente esecutiva, della deliberazione che ha dato titolo al servizio.

Procedure e modalità:

presentazione della domanda in bollo entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge;

accertamento dei titoli, per l'inquadramento nei ruoli nominativi regionali, con la posizione funzionale iniziale, senza riconoscimento di anzianità giuridica ed economica, effettuato dal comitato di gestione della U.S.L. entro un anno dall'entrata in vigore della legge o, in difetto, dalla regione territoriale competente.

Primi destinatari della norma sono, quindi, i soggetti, non con un rapporto convenzionale, che non rientrano nelle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 (supplenti e straordinari). Nei confronti di tali soggetti, che do-

vevano essere in servizio al 31 dicembre 1983 e alla entrata in vigore della legge, deve comunque essere stata adottata una formale delibera regolarmente esecutiva.

Si ricava, quindi, che trattasi di quel personale che, pur avendo titolo a rientrare nel disposto degli articoli 1 e 2, non occupa un posto vacante in pianta organica.

Gli altri destinatari della norma sono sia coloro che avevano un rapporto convenzionale già instaurato con comuni, province e loro consorzi ed enti ospedalieri anteriormente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 e confermato, successivamente, dai comitati di gestione delle U.S.L., sia coloro che hanno instaurato nuovi rapporti convenzionali successivamente all'entrata in vigore del citato decreto presidenziale. Trattasi di tipologie varie di rapporti non inquadrabili in precisi schemi giuridici, che vengono prese in considerazione dalla norma a condizione che ogni rapporto sia stato instaurato a seguito di deliberazione regolarmente esecutiva. Non sono ricompresi nella norma i rapporti instaurati ex art. 48 della legge n. 833/1978.

La norma attribuisce alle U.S.L. un anno di tempo per gli adempimenti, il primo dei quali riguarda lo accertamento diretto a stabilire che gli oneri per il personale di cui trattasi siano già a carico del Fondo sanitario nazionale o di altri fondi pubblici che ne garantiscono la continuità dell'erogazione. Vengono, quindi, escluse tutte quelle fattispecie il cui finanziamento è a carattere temporaneo, ovvero tutte le ipotesi in cui i relativi oneri non gravino su fondi pubblici da trasferire al Fondo sanitario nazionale. Nella maggior parte dei casi i fondi per tali oneri sono già confluiti nel Fondo sanitario nazionale al momento del passaggio delle strutture e delle relative competenze al Servizio sanitario nazionale. Qualora ciò non sia già avvenuto si richiama l'attenzione sugli adempimenti che devono essere espletati per assicurare tale passaggio di fondi.

Rimane, comunque, il divieto di procedere ad attribuire i benefici previsti qualora gli oneri per lo stesso non gravino su fondi pubblici, da trasferire al Fondo sanitario nazionale, che ne garantiscano la continuità dell'erogazione. E' di tutta evidenza che i fondi ai quali fa riferimento la normativa devono essere utilizzati per personale che svolge attività strettamente connessa con le finalità del Servizio sanitario nazionale con esclusioni, quindi, per esempio delle attività sociali.

Un sècondo preliminare adempimento riguarda l'individuazione dei posti di pianta organica indispensabili per effettuare gli inquadramenti. La norma prevede che si computino « anche » i posti che risulteranno vacanti nelle piante organiche provvisorie o definitive della U.S.L. dopo l'applicazione delle norme di cui ai precedenti articoli 1 e 2. Trattasi, chiaramente, di quei posti che, pur vacanti, o non erano occupati, o erano occupati da personale precario che non era destinatario delle norme di favore previste negli articoli citati, o di destinatari che non hanno presentato la prevista domanda. L'« anche » che precede la frase indica che, prioritariamente, entrano nel computo altri posti non esplicitamente menzionati che potrebbero essere in ipotesi quelli già occupati, in precedenza, da personale rientrante nel disposto dell'articolo. Quindi, tali eventuali posti devono essere utilizzati prioritariamente per l'inquadramento.

Sono computati, oltre a quelli già indicati, anche i posti che verranno istituiti a seguito della revoca dei rapporti convenzionali instaurati anche ai sensi dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979.

La norma non può che interpretarsi nel senso che, in carenza di altri posti vacanti in pianta organica, e solo ai fini dell'inquadramento del personale contemplato nell'articolo, può effettuarsi la trasformazione dei rapporti convenzionali, anche instaurati in precedenza all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979, in posti di pianta organica provvisoria o definitiva. Ne può derivare eventualmente, un ampliamento delle piante organiche che non potrà comunque essere superiore al numero degli aventi diritto all'inquadramento ivi compresi gli straordinari ed i supplenti, per i quali non si è reperito altro posto in pianta organica. Tali soggetti, stante il diritto all'inquadramento che la norma loro attribuisce, qualora non sussistano rapporti convenzionali da trasformare saranno posti in soprannumero riassorbibile al verificarsi della vacanza del posto in pianta organica.

Tale interpretazione, facendo salvo il diritto dell'interessato, non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del Fondo sanitario nazionale.

Gli adempimenti delle U.S.L. vanno espletati secondo la normativa vigente e, poiché la trasformazione è prevista *ope legis*, l'attivazione dei posti non è soggetta alle procedure di cui al decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1982, n. 12.

L'articolo, comunque, prevede il trattenimento in servizio di tutto il personale precedentemente individuato « fino all'espletamento delle procedure » previste, ovviamente con la posizione funzionale ricoperta.

Per coloro che hanno un rapporto di convenzione, ribadendo che la presenza in servizio alla data del 31 dicembre 1983 ed alla data dell'entrata in vigore della legge è un requisito necessario, si precisa che l'orario di servizio di 28 ore settimanali è richiesto alla data dell'entrata in vigore della legge. Nel caso in cui l'orario previsto dalla convenzione sia stato variato, il numero di ore utile ai fini dell'inquadramento deve risultare da delibera di modifica dell'originaria convenzione, regolarmente esecutiva, precedente all'entrata in vigore della legge.

Tale interpretazione risponde alla lettera della norma, e non comporta oneri aggiuntivi, in quanto l'orario per il quale grava l'onere sul Fondo sanitario nazionale al momento dell'entrata in vigore della legge corrisponde a quello richiesto per un posto in pianta organica.

In merito all'estensione della normativa anche al personale della C.R.I., si richiama l'attenzione sul fatto che i benefici sono concessi solo al personale che presta servizio, anche con convenzione libero-professionale, presso i servizi sanitari che saranno trasferiti al Servizio sanitario nazionale. Il citato personale presenterà la propria domanda, nei tempi previsti, all'ente di appartenenza, ma sarà inquadrato nei ruoli nominativi regionali solo al momento del trasferimento dei servizi presso la U.S.L. di destinazione.

La normativa non precisa da quale data deve decorrere l'inquadramento ma, dati gli adempimenti previsti, e trattandosi di modifica di stato giuridico, l'inquadramento stesso non può decorrere che dalla data del relativo provvedimento.

Art. 4.

RICONOSCIMENTO DI SERVIZIO PRESTATO E PROVVISORIO TRATTENIMENTO IN SERVIZIO

Destinatari:

personale di cui all'art. 3;

personale che presta la propria opera presso i policlinici universitari convenzionati;

sanitari contrattisti, borsisti o assegnisti;

sanitari che abbiano svolto collaborazioni straordinarie continuative retribuite presso i policlinici universitari a gestione diretta.

Requisiti oggettivi e soggettivi:

servizio che risale a data anteriore al 31 maggio 1984;

servizio inferiore alle 28 ore settimanali o anche superiore alle 28 ore settimanali prestato dal 1° gennaio 1984 al 30 maggio 1984.

La norma prevede, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, la valutazione del servizio effettuato, da parte dei destinatari sopra specificati, proporzionalmente al numero di ore prestate, secondo criteri da determinarsi dal Ministero della sanità entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, quale servizio iniziale del rispettivo ruolo. Non è specificato espressamente nella norma a quali pubblici concorsi essa faccia riferimento ma, dato il particolare contenuto della legge riguardante l'inquadramento nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo nelle U.S.L., e dato che le norme di favore riguardano tutte l'inquadramento od i concorsi nel Servizio sanitario nazionale, la valutazione del servizio non può che essere riferita solo a pubblici concorsi per le strutture del Servizio sanitario nazionale. A conferma di tale interpretazione si richiama la circostanza che i criteri di valutazione sono determinati dal solo Ministro della sanità.

In merito alla prevista emanazione del decreto ministeriale relativo ai criteri per la valutazione del servizio proporzionalmente alle ore, è evidente che la norma ha voluto attribuire ai destinatari un beneficio prevedendo la valutazione in base a tali nuovi criteri del servizio prestato anteriormente al 31 maggio 1984. Il dato letterale della norma non presenta difficoltà interpretative, ma si ritiene necessario un chiarimento per comprendere l'effettiva finalità che il legislatore ha voluto con la stessa conseguire. Preliminarmente è necessario un richiamo, in questa sede, dei precedenti normativi concernenti le proroghe dei rapporti precari che devono essere presi in considerazione ai fini della applicazione della legge.

Il provvedimento al quale si fa riferimento è il decreto-legge 16 ottobre 1984, n. 672, convertito con modificazioni nella legge 15 dicembre 1984, n. 835, che prevedeva la proroga « sino all'entrata in vigore della disciplina per l'inquadramento diretto dei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle U.S.L., degli incarichi e dei rapporti convenzionali in corso al 31 maggio 1984 », stabilendo contestualmente, che quelli instaurati successivamente a tale data potessero essere prorogati solo fino all'espletamento dei relativi concorsi pubblici, e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

La data, quindi, del 31 maggio 1984, che deriva da tale legge, è posta come termine del servizio valutabile, in base ai nuovi criteri rimandati alla decretazione ministeriale, per il personale contemplato nell'articolo.

Tale proposizione normativa, peraltro, non deve essere interpretata nel senso che solo tale periodo di servizio sarà valutato, ma nel senso che tale periodo avrà la nuova valutazione mentre gli altri periodi, successivi al 31 maggio 1984, qualora rientrino tra i servizi valutabili ai sensi della normativa del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, saranno valutati con quei criteri.

Art. 5.

PIANTE ORGANICHE PROVVISORIE

La norma riguarda le regioni che non hanno ancora determinato le piante organiche provvisorie, e prevede un termine perentorio di centoventi giorni entro il quale le stesse devono provvedere a tale adempimento.

Il secondo comma stabilisce, comunque, che le norme della legge hanno efficacia solo dalla data di approvazione delle citate piante.

Qualora sussistano, quindi, ancora regioni che non hanno provveduto, nessun beneficio previsto dalla normativa può essere attribuito agli interessati per carenza di efficacia prevista dalla legge stessa; nulla esclude, peraltro, che tutte le procedure preliminari debbano essere espletate, ed in particolare che gli interessati presentino le prescritte domande in bollo entro i termini stabiliti ai fini dei previsti successivi inquadramenti e del trattenimento in servizio.

Art. 6.

CONCORSI PUBBLICI IN VIA DI ESPLETAMENTO

La norma prevede la revoca di tutti i concorsi pubblici relativi ai posti vacanti per i quali sussistano le condizioni di applicazione della legge, con l'eccezione dei concorsi per i quali siano iniziate le prove alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Il problema che pone il disposto normativo è quello riguardante l'interpretazione di « le condizioni d'applicazione della legge ». Al riguardo, poiché numerose norme della legge hanno condizioni di applicazione che possono ripercuotersi sui concorsi banditi, si indicano di seguito i concorsi che — non essendo ancora iniziate le prove di esame — dovranno essere revocati. La norma si riferisce, ovviamente, a quei concorsi per la copertura di posti che sono occupati dal personale che rientra tra i beneficiari di cui all'art. 1, all'art. 2 ed all'art. 3.

Oltre tali concorsi sono revocati, però, anche quelli in cui possa essere recato un pregiudizio ad una delle posizioni soggettive comunque tutelate dalla legge, e quindi anche al diritto della utilizzazione del punteggio aggiuntivo dall'art. 8 in favore del personale precario che riveste posizioni apicali, nonché quelli per i quali possono attivarsi le procedure per i trasferimenti.

In merito ai concorsi per le posizioni funzionali apicali si rappresenta che la normativa attribuisce agli incaricati un punteggio aggiuntivo per la categoria dei titoli di carriera per il profilo e la posizione funzionale rivestata da valere nei primi concorsi pubblici banditi entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge. Al riguardo si ritiene che sia una condizione di applicazione della legge anche tale punteggio aggiuntivo, che è l'unico beneficio concesso a coloro che hanno un incarico per posizione funzionale apicale; nel caso in cui non si procedesse alla revoca del concorso già ban-

dito, gli interessati non verrebbero a godere di alcun trattamento di favore in quanto non potrebbero documentare la loro posizione ai fini del godimento del beneficio.

Un ulteriore problema che pone il disposto normativo è quello relativo alla possibile sussistenza di aventi diritto all'inquadramento diretto ex articoli 1 e 2 e contestualmente di vincitori di concorso non soggetto a revoca *ope legis* in quanto siano già iniziate le prove d'esame all'entrata in vigore della normativa.

Al riguardo devesi rammentare che, essendo il destinatario dei benefici previsti dalla nuova normativa titolare di un diritto soggettivo alla data di entrata in vigore della legge, il posto per il quale è stato espletato il concorso da tale data non è più disponibile e quindi viene meno il presupposto che ha dato origine al concorso stesso.

Ne consegue che il vincitore di concorso, essendo titolare solo di un interesse legittimo, dovrà attendere che, nell'arco di tempo di validità della graduatoria, si renda vacante un nuovo posto, nel quale potrà essere successivamente nominato. Resta sempre ferma in tali casi la facoltà della regione che ha bandito il concorso in via di espletamento, di procedere alla sua revoca laddove ragioni di opportunità lo consiglino.

Art. 7.

PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE.

L'articolo estende la normativa, in quanto compatibile, al personale degli ospedali ed altre strutture sanitarie degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico, nonché dell'ospedale Galliera di Genova e dell'Ordine mauriziano. Inoltre, nel rispetto dell'autonomia istituzionale degli enti ecclesiastici ospedalieri, la norma prevede la facoltà di estendere le disposizioni di favore anche al personale in servizio presso le strutture degli enti stessi.

Per quanto concerne gli istituti di diritto pubblico di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, la norma condiziona l'applicazione delle relative disposizioni agli adempimenti di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979, che prevedono di adeguare gli ordinamenti del personale alle disposizioni del citato decreto presidenziale. Pertanto solo dopo tale adempimento può essere soddisfatta la condizione indicata nell'articolo in esame.

La norma ha, quindi, carattere dinamico e trova applicazione nel momento in cui verranno soddisfatte le precitate condizioni. I benefici previsti dalla normativa avranno ovviamente decorrenza da tale momento anche se le procedure preliminari, ivi compresa la presentazione delle domande da parte degli interessati, devono essere espletate nei termini previsti e cioè entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge.

Art. 8.

CONCORSI PER L'INQUADRAMENTO NELLE POSIZIONI FUNZIONALI APICALI

Destinatari:

personale laureato che riveste per incarico, all'atto del conferimento, una posizione funzionale apicale.

Presupposti oggettivi:

incarico di posizione funzionale apicale ai sensi della normativa vigente;

servizio iniziato prima del 30 giugno 1984.

Benefici previsti:

punteggio aggiuntivo di 2 punti ogni anno di servizio o frazione superiore a sei mesi fino ad un massimo di 10 punti nei primi concorsi pubblici, per il profilo e la posizione funzionale rivestita, banditi entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge;

trattenimento in servizio fino all'espletamento dei relativi concorsi.

Ai sensi della norma gli interessati possono partecipare con il punteggio di favore a tutti i concorsi per le figure apicali banditi entro il periodo previsto, trascorso il quale il beneficio viene a cessare.

In merito al punteggio aggiuntivo attribuito, trattandosi di un particolare beneficio, deve essere computato anche se in eccesso al punteggio massimo previsto dalla normativa del decreto ministeriale 30 gennaio 1982.

L'ultimo comma dell'articolo prevede una deroga riguardante i requisiti di partecipazione al concorso per il personale proveniente dai laboratori d'igiene e profilassi.

Il disposto reca solo « nei primi concorsi pubblici » ma, data la norma in cui è inserita la deroga, vale solo per i primi concorsi pubblici banditi sempre entro un anno dall'entrata in vigore della legge; espletati tali concorsi, anche al personale proveniente dai laboratori d'igiene e profilassi, si applicherà integralmente la normativa concorsuale di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1982 e successive modificazioni ed integrazioni.

Un'ultima precisazione attiene al disposto del secondo comma dell'articolo che prevede il trattenimento in servizio degli interessati fino all'espletamento dei relativi concorsi » salvo che i posti occupati non siano trasformati o soppressi ». Al riguardo non può che precisarsi che la trasformazione e la soppressione del posto devono essere connessi strettamente ad imprescindibili esigenze del Servizio sanitario nazionale.

Art. 9.

PROCEDURE PER L'ESPLETAMENTO DEI CONCORSI

L'articolo trasferisce per un triennio la competenza ad indire i concorsi di ammissione all'impiego della U.S.L. previa autorizzazione della regione da concedere entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta. Trascorso tale periodo l'autorizzazione s'intende concessa. Tale modifica di competenze tende a far espletare con sollecitudine i nuovi concorsi ed, insieme a molte altre norme dell'articolo, ha lo scopo specifico di evitare che si riproduca la stasi concorsuale che ha dato origine ad un numero tanto elevato di precari.

Di rilievo a tali fini è la disposizione che permette di considerare disponibili ai fini del concorso anche i posti che si renderanno vacanti entro un biennio, nonché la previsione che le graduatorie dei concorsi hanno validità biennale e devono essere utilizzate, al verificarsi delle vacanze, per la copertura dei posti considerati disponibili e di tutti gli altri che si renderanno vacanti.

E' evidente lo scopo della norma: precostituire un numero di soggetti aventi titolo all'inquadramento nei ruoli al momento della vacanza del posto in modo da

consentire una sollecita copertura dei posti da parte dei titolari, evitando che possano instaurarsi nuove situazioni di precariato.

La graduatoria, sempre entro il biennio, deve essere, inoltre, utilizzata per il conferimento, secondo l'ordine della stessa, di incarichi per la copertura di posti disponibili per assenza o impedimento del titolare nei casi in cui non si sia potuto, entro tre mesi, fare ricorso alla mobilità interna o comando.

Tale ultima circostanza non pregiudica, al soggetto al quale sia stato conferito l'incarico, di essere successivamente chiamato a ricoprire stabilmente un posto in organico al momento del verificarsi della relativa vacanza.

Ovviamente, in tale ipotesi nell'incarico subentrerà chi segue nell'ordine della graduatoria.

Nella sola ipotesi in cui la graduatoria sia completamente utilizzata, ed in attesa dell'espletamento del concorso, è consentito il conferimento di incarico temporaneo, a seguito di pubblica selezione per titoli, di durata non superiore ad otto mesi, purché sia già stato bandito il pubblico concorso per la copertura del relativo posto. E' di rilievo la norma che prevede il divieto di procedere al conferimento di successivi incarichi per lo stesso posto che, allo scadere del periodo previsto per l'incarico, può solo essere ricoperto per pubblico concorso o per trasferimento.

Il limite di durata di otto mesi è derogabile nei casi di aspettativa e di congedo previsti dalla legge, potendosi protrarre limitatamente a questi casi, per tutto il periodo di assenza del titolare.

Il riferimento all'aspettativa ed al congedo previsti dalla legge è molto generico, e devono ritenersi pertanto rientranti nel disposto ogni tipo di aspettativa ed ogni congedo, sempre che sussistano esigenze di servizio a cui non si può far fronte in altra maniera e nel rispetto della normativa vigente.

La normativa in esame prevede, quindi, una nuova disciplina dell'utilizzazione delle graduatorie dei concorsi effettuati in applicazione della legge, dettando nel contempo criteri per il conferimento degli incarichi successivamente all'entrata in vigore della legge stessa.

Nell'ipotesi in cui, come in sede di prima applicazione della legge, non esistano ancora graduatorie formate a seguito della procedura prevista dall'art. 9, può riconoscersi il conferimento di incarico provvisorio, dovendosi assimilare la situazione di mancanza di graduatoria a quella di completa utilizzazione. Anche in tal caso tuttavia l'incarico potrà essere conferito alle condizioni e con le modalità previste dall'art. 9, e sempre che sia stato previamente bandito il concorso.

L'articolo inoltre, sempre in via transitoria per tre anni, reca alcune modifiche alle disposizioni del decreto ministeriale 30 gennaio 1982 con l'intento di snellire le procedure concorsuali, ed evitare che si protraggano nel tempo. Le modifiche riguardano:

il termine per la presentazione delle domande è ridotto a quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica;

la garanzia della rappresentanza del Ministero della sanità è solo per i concorsi alle posizioni funzionali apicali del personale laureato;

la garanzia della rappresentanza della regione è in tutti i concorsi;

la presidenza delle commissioni giudicatrici spetta al presidente, o a un componente del comitato di gestione delle U.S.L. da lui delegato;

le designazioni devono avvenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta del presidente del comitato di gestione;

il rappresentante sindacale, in caso di mancato accordo tra le organizzazioni sindacali, è sorteggiato dal comitato di gestione tra i designati dalle organizzazioni sindacali;

in mancanza di designazione entro il termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta del presidente del comitato di gestione, mediante sorteggio tra il personale iscritto nei ruoli nominativi regionali nella qualifica e nel profilo professionale dei posti messi a concorso;

in carenza dei ruoli nominativi regionali, quando la composizione delle commissioni prevede un sorteggio dai ruoli stessi, lo stesso è effettuato fra coloro che hanno i requisiti ai sensi del decreto ministeriale 30 gennaio 1982 ed occupano un posto di ruolo nella pianta organica della U.S.L. competente ad indire ed espletare il concorso o in U.S.L. viciniore;

il numero degli iscritti nelle piante organiche provvisorie con profilo professionale richiesto sufficiente per effettuare il sorteggio è di cinque;

qualora siano individuate più organizzazioni sindacali, queste dovranno far pervenire all'organo regionale competente la designazione nominativa entro quindici giorni dalla formulazione della richiesta;

la commissione di sorteggio, composta da tre funzionari di cui uno con funzioni di segretario, è nominata dal comitato di gestione;

deve essere designato o sorteggiato, oltre al titolare, sempre un membro supplente per ciascun componente che il comitato di gestione della U.S.L. sostituirà immediatamente al titolare in caso di assenza o di impedimento dello stesso;

i membri delle commissioni che senza giustificati o comprovati motivi non adempiono all'incarico, vengono esclusi per tre anni dalla partecipazione alle commissioni d'esame;

il comitato di gestione approva la graduatoria e nomina i vincitori;

i vincitori che assumono servizio sono comunicati alla regione ai fini dell'inquadramento nei ruoli nominativi regionali.

Le norme sopra riportate non comportano problemi interpretativi riguardando procedure concorsuali e composizione delle commissioni.

In merito alla composizione delle commissioni si osserva che, in virtù del secondo comma, nelle commissioni esaminatrici è garantita la rappresentanza del Ministero della sanità per i concorsi alle posizioni funzionali apicali, e quella della regione in tutti i concorsi.

Tale disposizione non è, peraltro, modificativa della composizione e delle commissioni giudicatrici previste dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982, in quanto tale composizione è confermata dal quarto comma dell'articolo in esame, che richiama soltanto le modifiche introdotte dal terzo comma della norma stessa.

In merito all'esclusione *ope legis* dalla partecipazione ai futuri concorsi dei componenti per mancata partecipazione ai lavori della commissione, si dovrà, da

parte della U.S.L., comunicare l'inadempimento all'organo che ha provveduto alla designazione, o competente in merito alla tenuta dell'elenco dal quale è stato effettuato il sorteggio, per la presa d'atto d'esclusione triennale dai concorsi. Rileva la rinuncia senza motivo alla nomina e non alla designazione o sorteggio.

In fine è necessario richiamare l'attenzione sul divieto di assunzione tuttora operante a seguito della legge finanziaria per l'anno in corso, e sulle particolari procedure che vanno attivate, anche per i concorsi con la nuova disciplina, per ottenere la deroga.

Art. 10.

PROCEDURE PER I TRASFERIMENTI

Destinatari:

tutto il personale che presta servizio presso presidio, servizio o ufficio di U.S.L.

Presupposti:

posto vacante in pianta organica.

Procedure:

deliberazione di assenso dei comitati di gestione delle U.S.L. interessate;

parere dell'ufficio di direzione della U.S.L. di destinazione;

obbligo da parte delle U.S.L. di comunicare l'atto di trasferimento alla regione entro sessanta giorni per le modifiche relative ai ruoli nominativi regionali;

approvazione della deliberazione da parte delle regioni interessate in caso di trasferimenti interregionali.

La norma, che riguarda i trasferimenti per tutte le posizioni funzionali, comprese le apicali, data l'estrema semplificazione delle procedure non necessita di ulteriori illustrazioni.

Si richiama peraltro l'attenzione sulla circostanza che l'attuazione delle procedure per i trasferimenti può avvenire solo dopo quella relativa all'applicazione della legge di sanatoria qualora i citati trasferimenti afferiscano a posti per i quali sussistono le condizioni di applicazione della legge stessa.

Per i posti non coperti temporaneamente da personale rientrante nei benefici della nuova normativa, al contrario, le procedure per i trasferimenti possono essere attivate anche al momento dell'entrata in vigore della legge.

Art. 11.

TRASFERIMENTI INTERREGIONALI

Anche questa norma favorisce i trasferimenti interregionali. In particolare riguarda i trasferimenti già previsti dall'art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1982, n. 12, che non potevano essere attuati in quanto, pur avendo gli interessati già presentato la domanda, la norma prevedeva esplicitamente il requisito dell'inquadramento nei ruoli unici regionali, requisito non più richiesto e modificato nel testo attuale in « diritto all'iscrizione nei ruoli nominativi regionali ». In carenza di ruoli nominativi regionali i trasferimenti già previsti nella citata legge numero 12/1982 non hanno potuto essere effettuati. L'attuale norma, peraltro, anche se non è detto esplicitamente, richiede, per l'attuazione, che il soggetto sia di ruolo, il che attribuisce il diritto all'iscrizione nei ruoli nominativi regionali, e la sussistenza della vacanza del posto nella U.S.L. di destinazione.

Il previsto inquadramento nei ruoli della regione o provincia autonoma di destinazione sarà immediato o successivo alla pubblicazione dei ruoli nominativi regionali qualora le regioni non abbiano ancora provveduto.

Unica condizione posta al trasferimento è che ambedue le regioni esprimano parere favorevole al trasferimento stesso.

Art. 12.

TRASFERIMENTI IN BASE ALL'ART. 1 DEL DECRETO-LEGGE 26 NOVEMBRE 1981, N. 678, CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 26 GENNAIO 1982, N. 12.

L'articolo sarà oggetto di successiva circolare esplicativa telegrafica.

Art. 13.

APPLICABILITA' DI NORME

La norma prevede l'estensione del disposto degli articoli 35-*bis* e 35-*ter* del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, al personale ed agli amministratori delle U.S.L. Conseguentemente sarà possibile, dall'entrata in vigore della legge, per le associazioni nazionali degli enti locali (ANCI, UPI, UNCEM, CISPEL, AICCE) disporre anche di personale temporaneamente distaccato dall'U.S.L. a tempo pieno o distaccato nei limiti già previsti per il personale degli enti locali.

Art. 14.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

L'articolo comprende norme varie tra le quali alcune estendono i benefici a particolari categorie di personale, altre prevedono ulteriori benefici, altre ancora hanno lo scopo di evitare il riformarsi di precariato. Preliminarmente si rileva la norma relativa all'applicazione dei benefici anche al personale dei servizi sanitari tuttora gestiti da enti locali territoriali, purché il trasferimento dei servizi alle U.S.L. avvenga entro sei mesi, e purché l'onere sia già a carico del Fondo sanitario nazionale dal 31 dicembre 1983.

Essendo previsto un rinvio generico per il personale dei servizi di cui trattasi, si rimanda a quanto esposto negli articoli precedenti in merito ai presupposti oggettivi e requisiti soggettivi ed alle modalità. Qualora sia previsto, per godere dei benefici, la domanda da parte dell'interessato, si ritiene, nel caso specifico, che la domanda vada presentata all'ente ed inviata per conoscenza alla U.S.L. territorialmente competente.

La domanda stessa dovrà essere presentata entro il termine previsto dalla legge in quanto, nel caso specifico, la norma entra in vigore entro il termine normale della *vacatio legis* per quanto attiene alle modalità procedimentali.

Il godimento del beneficio da parte degli interessati rimane, comunque, sempre condizionato al trasferimento dei servizi entro il termine previsto ed all'accertamento relativo all'onere.

Altre norme di favore sono quelle contemplate al quarto, quinto e sesto comma dell'articolo che prevedono la definitiva assegnazione del personale già di

ruolo, in posizione di comando o di incarico in posto vacante, in U.S.L. diversa da quella di appartenenza, previa domanda da presentarsi entro trenta giorni alla U.S.L., e deliberazione del comitato di gestione. Elemento caratterizzante la fattispecie, rispetto al disposto dell'art. 1, è la posizione di ruolo che riveste l'interessato. La procedura è semplificata rispetto a quella dei trasferimenti in quanto già l'assenso dell'amministrazione si è manifestato al momento del comando. Nel caso specifico, inoltre, dal disposto si evidenzia la sussistenza di una posizione soggettiva tutelata da parte dell'interessato a regolarizzare la propria posizione.

Anche i posti che si renderanno vacanti a seguito dell'assegnazione del personale di cui trattasi alla U.S.L. presso la quale presta servizio, verranno utilizzati « ai fini delle disposizioni della presente legge ». Sembra al riguardo che tali posti possono venire utilizzati per gli inquadramenti di cui al precedente art. 3.

L'articolo sancisce senza possibilità di ulteriori dubbi interpretativi l'equiparazione ai medici degli psicologi-psichiatrici. La norma pone fine alle difformi interpretazioni che erano state date dalla preesistente normativa relativa allo *status* degli psicologi dei servizi psichiatrici.

Va richiamata l'attenzione sulle ultime norme poste a garanzia che non si ricostituisca un precariato nel Servizio sanitario nazionale, e che la normativa speciale relativa all'inquadramento diretto non venga interpretata non correttamente.

Al riguardo viene prevista la nullità per gli atti o provvedimenti applicativi della legge che siano in contrasto con la stessa ed è prevista la personale e diretta responsabilità di chi li dispone, dei responsabili dei servizi interessati, e dei coordinatori sanitario ed amministrativo.

Con tale norma, quindi, si estende agli atti non conformi alla legge lo stesso sistema sanzionatorio già ipotizzato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 per la violazione delle modalità di assunzione in servizio ivi contemplate. Inoltre, essendo stato previsto un sistema più snello per l'espletamento dei concorsi, e contestualmente un sistema più articolato per attingere alle graduatorie formate a seguito dei concorsi stessi, è posto, sempre con lo scopo sopra specificato, il divieto assoluto di utilizzare personale se non nei modi consentiti dalla legge a pena della nullità degli atti e dei provvedimenti relativi e della responsabilità personale e diretta dei componenti degli organi di amministrazione che li dispongono.

Si richiama, pertanto l'attenzione degli amministratori su tale disposto, che si ritiene il più rilevante della intera normativa, per il quale saranno chiamati a rispondere personalmente qualora provvedano a far instaurare veri e propri rapporti di servizio sotto l'apparente forma di rapporti libero-professionali e convenzionali, come purtroppo è avvenuto in passato, e ad attribuire incarichi e supplenze in modo difforme dalla normativa attualmente vigente.

Il Ministro della sanità
DEGAN

Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

(3508)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università « La Sapienza » di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso il dipartimento e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

dipartimento di scienze neurologiche - prima cattedra di neurochirurgia posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso i locali del dipartimento di scienze neurologiche - prima cattedra di neurochirurgia - viale dell'Università, 30 - Roma, nel seguente modo:

1ª prova: ore 9, del centoquindicesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso;

2ª prova: ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della prima prova;

3ª prova: ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della seconda prova.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

(3530)

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università di Perugia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di farmacia:

istituto di chimica organica . . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Perugia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Perugia.

(3526)

Concorso a quarantuno posti di bidello presso l'Università di Torino

E' indetto pubblico concorso, per soli titoli, a quarantuno posti di bidello (seconda qualifica funzionale) in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dei bidelli presso l'Università degli studi di Torino.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare, se conseguita prima dell'entrata in vigore della legge n. 1859/1962, o assolvimento dell'obbligo scolastico (frequenza sino al quattordicesimo anno di età) successivamente alla predetta data.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso.

Il termine per la presentazione delle domande che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Torino - ufficio concorsi personale non docente, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Torino.

(3529)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a ventidue posti di ricercatore universitario presso la seconda Università di Roma.

Le prove d'esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a ventidue posti di ricercatore universitario presso la seconda Università degli studi di Roma, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 107 il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 13 ottobre 1984, si svolgeranno presso la seconda Università, via Orazio Raimondo, Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 24 luglio 1985, ore 9;
seconda prova scritta: 25 luglio 1985, ore 9.

(3509)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso, per esami, a undici posti di ragioniere o segretario nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1291, recante norme integrative all'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato e revisione dei ruoli organici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, sul nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, recante norme sulla corresponsione di miglioramenti economici al personale statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983, concernente il personale dei Ministeri ed altre categorie;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732, concernente l'eliminazione del requisito della buona condotta ai fini dell'accesso agli impieghi pubblici;

Visto il proprio decreto 22 novembre 1973, n. 207, con il quale sono stati stabiliti, in applicazione dell'art. 3 del surrichiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970, i programmi degli esami di concorso per l'ammissione alle qualifiche iniziali delle carriere del personale dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto interministeriale 2 aprile 1971, n. 10257, con il quale sono state stabilite le nuove piante organiche e le qualifiche relative ai ruoli della Ragioneria generale dello Stato, con effetto dal 1° luglio 1970;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432, concernente la conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283;

Considerato che per effetto dell'art. 28-*ter* della surrichiamata legge di conversione, le amministrazioni dello Stato sono autorizzate a bandire concorsi per l'assunzione di personale nelle qualifiche iniziali dei diversi ruoli e carriere degli impiegati e operai previsti dall'ordinamento preesistente alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312;

Considerato, altresì, che in base alla norma medesima ai concorsi da espletare si applicano le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312;

Tenuto conto delle riduzioni dell'organico previste dall'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati;

Dato atto che nell'emenazione del presente decreto si è tenuto conto, altresì, delle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina delle assunzioni obbligatorie e dell'art. 26-*quinquies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, relativa alla conversione in legge del decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 629;

Ritenuto che occorre riservare, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, un posto ai candidati che siano in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del medesimo decreto presidenziale e che chiedono di essere destinati alla ragioneria regionale dello Stato di Trento;

Accertato che nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato sono disponibili undici posti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 maggio 1984, con il quale, in applicazione dell'art. 27 della legge n. 249 del 1968, la Ragioneria generale dello Stato è stata autorizzata a bandire, per l'anno 1983, un concorso, per esami, a undici posti di ragioniere o segretario in prova nel ruolo della carirera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato;

Attesa l'assoluta necessità di procedere immediatamente alla copertura dei predetti posti;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti messi a concorso

E' indetto un concorso, per esami, a undici posti di ragioniere o segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Uno dei posti suddetti è riservato ai candidati che siano in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e che chiedano di essere destinati alla ragioneria regionale dello Stato di Trento.

Il posto di cui alla riserva suddetta, se non coperto, sarà assegnato agli altri candidati dichiarati idonei.

Un terzo dei posti, come sopra indicati, è riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli organici della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'art. 30 della legge 16 agosto 1962, n. 1291, in servizio alla data di entrata in vigore della precitata legge (1° settembre 1962).

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

B) Età non inferiore agli anni diciotto e non superiore ai trentacinque, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile dei ruoli organici in servizio presso le amministrazioni dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Idoneità fisica all'impiego.

D) Diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Per i candidati che chiedano di concorrere ai posti riservati alla ragioneria regionale dello Stato di Trento, è richiesto, in aggiunta agli altri requisiti, il possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, corrispondente alla carriera per la quale i medesimi concorrono.

E) Posizione regolare nei confronti degli obblighi militari.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che:

siano esclusi dall'elettorato attivo politico;

siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 3.

Presentazione della domanda - Termini e modalità

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma, e redatta secondo lo schema allegato al presente bando, sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire alla predetta Ragioneria generale dello Stato, oppure alle ragionerie centrali presso le amministrazioni dello Stato, ovvero alle ragionerie regionali o provinciali dello Stato, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dai competenti uffici.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione al concorso spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento agli uffici indicati nel predetto primo comma del presente articolo, dopo scaduto il termine stabilito dal comma medesimo.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni sotto precisate, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema esemplificativo (allegato *A*).

Il termine per la presentazione delle domande, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

1) le proprie generalità (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome da nubile, il cognome da coniugata ed il nome);

2) la data ed il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che consente di prescindere da tale limite o che ne legittima l'elevazione;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico, precisando, in caso affermativo, gli estremi del provvedimento di condanna o di applicazione dell'amnistia o del perdono e il titolo del reato;

6) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e dell'anno scolastico in cui è stato conseguito. I candidati che concorrono per i posti riservati alla ragioneria regionale dello Stato di Trento dovranno, altresì, indicare gli estremi dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione. Tale indicazione non è richiesta per i candidati che concorrano per i posti riservati alla ragioneria regionale dello Stato di Trento;

10) l'indirizzo, compreso il numero di codice di avviamento postale e l'eventuale numero telefonico, presso il quale si desidera siano indirizzate le comunicazioni relative al concorso, e l'impegno di far conoscere le successive variazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla suindicata legge n. 15 del 1968; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 5.

Programma e diario delle prove scritte

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in un colloquio.

Tali esami saranno diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura generale e delle cognizioni economiche, giuridiche e tecnico-contabili, necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della predetta carriera di concetto.

La prima prova scritta verterà sulle seguenti materie:

principi di economia politica e di scienza delle finanze;
elementi di diritto costituzionale e amministrativo.

La seconda prova scritta verterà sulle seguenti materie:

elementi di ragioneria generale ed applicata e di contabilità di Stato;

ordinamento ed attribuzioni della Ragioneria generale dello Stato con particolare riguardo ai suoi organi centrali e regionali.

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte nonché su nozioni di diritto privato e statistica e sulle norme concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico degli impiegati civili dello Stato.

Le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma.

Il diario delle suddette prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del giorno 20 settembre 1985.*

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, i candidati che non avranno ricevuto alcuna tempestiva comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun altro preavviso, all'indirizzo, nei giorni e nell'ora indicati nella predetta *Gazzetta Ufficiale*.

Per aver accesso all'aula di esame, i candidati ammessi a sostenere le prove scritte dovranno esibire uno dei documenti di riconoscimento di cui all'art. 7 del presente bando.

Il colloquio avrà luogo in Roma.

Art. 6.

Ammissione al colloquio

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa. Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato nelle singole prove scritte.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 7.

Documenti di riconoscimento

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento, rilasciata dalle amministrazioni dello Stato ai propri dipendenti e familiari degli stessi.

Art. 8.

Titoli di precedenza e preferenza

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire alla Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme, comprovanti il possesso di tali titoli, giusto quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno alla stessa Ragioneria generale dello Stato oltre il predetto termine.

Art. 9.

Formazione e approvazione della graduatoria generale di merito

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui all'art. 6.

A parità di merito saranno applicate le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, nel limite dei posti conferibili, ai sensi dell'art. 1 del presente bando, ferme restando le riserve previste dalle norme vigenti.

Art. 10.

Reclami avverso la graduatoria

Per lo svolgimento delle prove d'esame, per gli adempimenti ad esse inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3 del 1957 e dei decreti del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957 e n. 1077 del 1970.

Gli eventuali reclami, relativi alla precedenza in graduatoria, dovranno essere proposti al Ministro del tesoro, non oltre il termine di giorni quindici dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dell'avviso concernente la pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

Art. 11.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori debbono far pervenire al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale o copia autenticata del titolo di studio posseduto indicato nell'art. 2 del bando. In caso di smarrimento e di distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica. Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato, è consentito di presentare, in luogo di esso, un certificato di data recente contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i trentacinque anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana (tale certificato dovrà altresì attestare che il candidato era in possesso della cittadinanza italiana anche alla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso);

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso (pure tale certificato dovrà attestare che il candidato era in possesso del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso);

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento, aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre. Nelle regioni ove sia stato soppresso l'ufficio del medico provinciale e dell'ufficiale sanitario, tale certificato potrà essere rilasciato anche dalle competenti unità sanitarie locali. Qualora il candidato sia affetto da imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi il certificato deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira. Il certificato medico deve contenere, inoltre, anche per i non invalidi, l'attestazione che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

h) attestato di conoscenza della lingua italiana e della lingua tedesca, previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in originale o copia autenticata. Tale documento è richiesto soltanto per i candidati che abbiano concorso per i posti riservati alla regioneria regionale dello Stato di Trento.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo od operai presso amministrazioni dello Stato e il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, sono tenuti a presentare, nei

termini di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare civile o militare in competente bollo. Per quanto concerne gli impiegati civili dello Stato il documento stesso dovrà contenere l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio, nei casi in cui tale indicazione risulti tuttora vigente.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva debbono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti su carta bollata:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti che sono in possesso del requisito dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito, nei loro confronti, l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 12.

Modalità di presentazione dei documenti

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), del precedente articolo, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella di ricevimento dell'invito a produrli e così pure la copia dello stato matricolare dei dipendenti statali e il certificato di cui al n. 4) dell'ultimo comma del precitato art. 11.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, tranne quelle previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare.

In tal caso dovranno indicare per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 13.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati ragionieri o segretari in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e saranno tenuti a prestare un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei mesi in caso di giudizio sfavorevole, con l'obbligo di frequentare eventuali corsi di formazione. I medesimi saranno inquadrati, altresì, nella sesta qualifica funzionale, ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, e con il corrispondente trattamento economico.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 aprile 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *maggio* 1985
Registro n. 18 *Tesoro, foglio n.* 105

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(in bollo da L. 3.000)

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.A.G. - Divisione 5ª - Ufficio concorsi - Via XX Settembre n. 97 - 00187 ROMA

(*Dati da redigere a macchina o in stampatello*)

Il sottoscritto (1) . . . nato a . (provincia di . . . . .) il . . . e residente dal (2) . . in . . (provincia di . .) via . . . n. . ., chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a undici posti di ragioniere o segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato (3).

Fa presente (4) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perché . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;
2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (5) . . . .;
3) non ha riportato condanne penali nè ha procedimenti penali in corso (6);
4) è in possesso del seguente titolo di studio: . . . . conseguito in data . . . . . presso . . . . . . di . . . .(7);
5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . .;
6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (8) . . . .;
7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione (9).

Data, ...

Firma (10) . . . . . .

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni . . . .

Il numero di codice di avviamento postale è il seguente . . . .

Eventuale numero telefonico . . . .

---

(1) Cognome e nome (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome proprio, il cognome del marito ed il nome).

(2) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(3) I candidati che intendano concorrere per il posto riservato alla ragioneria regionale dello Stato di Trento dovranno espressamente dichiararlo.

(4) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(5) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(6) In caso contrario indicare la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso. Tale indicazione deve essere riportata anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(7) I candidati che intendano concorrere per il posto riservato alla ragioneria regionale dello Stato di Trento dovranno specificare gli estremi del conseguimento dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

(8) Si o no. Nel caso affermativo precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(9) Tale indicazione non è richiesta per i candidati che concorrono per il posto riservato alla ragioneria regionale dello Stato di Trento.

(10) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla precitata legge n. 15 del 1968.

(3330)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorsi pubblici circoscrizionali, per esami, a complessivi settecentotre posti di operaio specializzato del personale dell'esercizio dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, contenente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e dato atto che il presente decreto viene emanato tenendo conto dei benefici previsti dalla legge stessa in favore degli aventi diritto;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 9 febbraio 1979, n. 49, contenente disposizioni concernenti il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101, concernente il nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, 31 luglio 1978, n. 571, e 29 aprile 1982, n. 327, contenenti norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego e tenuto conto dei posti da conferire nelle modalità di cui ai citati decreti del Presidente della Repubblica;

Vista la legge 16 maggio 1978, n. 196, concernente le norme di attuazione dello statuto speciale per la Valle d'Aosta e tenuto conto dei posti da conferire nelle modalità di cui alla citata legge;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 873;

Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 797;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Visto il decreto ministeriale del 5 agosto 1982, n. 4584, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1983, registro n. 10, foglio n. 261, con il quale le qualifiche funzionali e i relativi profili professionali del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono stati ascritti - ai sensi degli articoli 5 e 6 della predetta legge n. 797 - alle rispettive categorie secondo le nuove declaratorie di cui all'art. 3 della ripetuta legge n. 797 e sono stati rideterminati i contingenti autonomi di posti di ciascuna qualifica funzionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 agosto 1982, n. 4614, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1983, registro n. 3, foglio n. 143, con il quale sono stati stabiliti i requisiti culturali per l'accesso alle varie categorie e le riserve di posti per il personale interno nei concorsi pubblici;

Visto il decreto ministeriale del 20 aprile 1983, n. 4833, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1983, registro n. 17, foglio n. 260, con il quale sono state disciplinate le modalità di accesso alle singole qualifiche funzionali del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1984, n. 5627, registrato alla Corte dei conti il 11 febbraio 1985, registro n. 6, foglio n. 366;

Riconosciuta la necessità di bandire pubblici concorsi compartimentali per esami a complessivi settecentotre posti di operaio specializzato in prova del personale dell'esercizio nella categoria IV, allo scopo di coprire il fabbisogno di personale della qualifica stessa presso gli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale delle direzioni compartimentali delle poste e delle telecomunicazioni indicate nell'allegato *A* al presente decreto;

Decreta:

Art. 1.
Bando di concorso

Sono banditi concorsi pubblici circoscrizionali per esami per i mestieri indicati nell'allegato *A* al presente decreto, a complessivi settecentotre posti per la nomina alla qualifica di operaio specializzato in prova del personale dell'esercizio, categoria IV, dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

I suddetti posti saranno conferiti presso gli uffici compresi nella circoscrizione territoriale delle direzioni compartimentali indicate nell'anzidetto allegato *A*.

E' consentita la partecipazione a più concorsi, purché per diversa qualifica di mestiere; in tal caso è necessario che il candidato produca distinte domande per ogni concorso al quale intende partecipare.

Il sessanta per cento dei posti messi a concorso, fatta eccezione per i concorsi ad un solo posto, è riservato — a norma dell'art. 2, primo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4614 del 31 agosto 1982 — in favore dei dipendenti di terza categoria che abbiano compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, almeno due anni di servizio nella stessa categoria.

L'amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 8, secondo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 873, di conferire agli idonei, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria, i posti che si renderanno disponibili presso ciascun compartimento, entro tre anni dall'approvazione della graduatoria stessa.

Gli assunti saranno applicati presso gli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale della direzione compartimentale per la quale hanno concorso, per almeno un quinquennio di effettivo servizio durante il quale non potranno essere trasferiti né distaccati ad uffici aventi sede in circoscrizione diversa, salvo che per gravi motivi di incompatibilità.

Art. 2.
Titolo di studio - Patente di guida

Per l'ammissione ai concorsi è richiesto il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado; per il personale di ruolo della terza categoria di cui al quarto comma del precedente art. 1, è sufficiente il possesso della licenza di scuola elementare.

Per il concorso al mestiere di motorista è richiesto, inoltre, il possesso della patente di guida di categoria *C*.

Entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, il candidato, se non già in possesso della citata patente, deve, quanto meno, aver sostenuto e superato, pena l'esclusione dal concorso, gli esami per il conseguimento della patente medesima.

Quest'ultima dovrà essere prodotta, pena l'esclusione dalla nomina in prova, entro il termine di scadenza per la presentazione dei documenti di rito richiesti per la nomina stessa.

Art. 3.
Requisiti

Per l'ammissione ai concorsi sono richiesti, oltre a quello indicato nel precedente art. 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) idoneità fisica all'impiego (il cui possesso sarà accertato ai sensi del successivo art. 12).

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 9 della legge 12 agosto 1974, n. 370 ed all'art. 59, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, non possono partecipare ai concorsi i mutilati ed invalidi per qualsiasi causa che abbiano lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella settima o ottava categoria della tabella *A* di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

c) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso);

d) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

e) avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, l'età di anni 18 e non aver superato quella di anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Inammissibilità

Non sono ammessi ai concorsi:

a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, nonché coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) coloro che siano già in servizio nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con la qualifica funzionale di operaio specializzato (IV categoria);

d) coloro che presentino domanda di partecipazione priva della sottoscrizione autografa;

e) coloro che spediscano o presentino la domanda dopo la scadenza del termine stabilito dal terzo comma del successivo art. 5 del presente decreto;

f) coloro che producano domande di partecipazione a concorsi per lo stesso mestiere a più sedi compartimentali fra quelle elencate all'allegato A ovvero ad uffici centrali.

Oltre ai casi di cui sopra, l'ammissione potrà essere negata, in ogni momento, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 5.

Presentazione delle domande

Gli aspiranti che intendono partecipare a mestieri diversi fra quelli indicati nell'allegato A dovranno produrre una domanda per ciascun concorso.

Qualora nella stessa domanda il candidato abbia chiesto di essere ammesso a concorsi per diversi mestieri, tale domanda sarà ritenuta valida soltanto per il primo mestiere indicato.

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato B, dovranno essere spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o assicurata convenzionale o presentate direttamente alla direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per la quale si intende concorrere, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

In caso di presentazione diretta, l'ufficio accettante, dopo aver apposto sulla domanda, all'atto della presentazione, il bollo a data, rilascerà all'aspirante apposita ricevuta recante il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, oltre alla precisa indicazione del concorso:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita ed il preciso domicilio (con la esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali che importino l'interdizione temporanea o perpetua dai pubblici uffici;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'istituto e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonché le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di impiego o di lavoro;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

l) di essere disposti in caso di nomina a raggiungere uno degli uffici aventi sede nella circoscrizione prescelta;

m) gli estremi della patente di abilitazione di categoria « C » per la guida di autoveicoli posseduta (numero, luogo e data di rilascio). Il candidato, se non già in possesso della citata patente, deve specificare di aver sostenuto e superato gli esami per il conseguimento della patente stessa (per i candidati al concorso di motorista);

n) di non aver presentato domande di partecipazione allo stesso mestiere per compartimenti diversi da quello cui la domanda è indirizzata.

Gli invalidi dovranno, inoltre, dichiarare che non hanno lesioni od infermità maggiori di quelle previste nella 7ª e 8ª categoria della tabella A di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi o ritardi di partecipazione imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.

Art. 6.

Data dei requisiti

Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 2, commi terzo e quarto, i requisiti prescritti per l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, saranno presi in considerazione anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, purché acquisiti entro il termine di cui al primo comma del seguente art. 10.

Art. 7.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice di ciascun concorso, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente scelto tra i funzionari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica dirigenziale e da due membri, scelti fra i funzionari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica non inferiore a vice dirigente, anche in quiescenza.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di categoria non inferiore alla VIII dell'esercizio o alla VII direttiva.

Art. 8.

Programma di esame - Votazione

L'esame sarà costituito da un colloquio tendente ad accertare la conoscenza di nozioni sui diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati civili dello Stato e di nozioni elementari sull'organizzazione dell'Amministrazione delle poste

e delle telecomunicazioni e da una prova tecnico-pratica intesa ad accertare il possesso del più elevato grado di perfezionamento professionale nel mestiere per il quale si concorre.

Il colloquio e la prova non si intenderanno superati se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi in ciascuno di essi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del voto riportato nel colloquio e di quello conseguito nella prova pratica.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove d'esame, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo della amministrazione.

Art. 9.

Diario d'esame

L'avviso per la presentazione alle prove sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerle.

Per essere ammessi all'esame i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduti di validità:

a) carta di identità;

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) fotografia di data recente (applicata su un foglio di carta bollata) firmata dall'aspirante. La firma dovrà essere autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio;

h) ogni altro documento personale di riconoscimento munito di fotografia, che sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice.

Art. 10.

Titoli preferenziali

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame e intendano far valere titoli di preferenza utili, a parità di merito, ai fini della loro collocazione nella graduatoria definitiva, debbono inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o assicurata convenzionale o presentare direttamente alla direzione compartimentale per la quale concorrono, entro il termine perentorio di dieci giorni che decorrono dal giorno successivo a quello in cui abbiano sostenuto le prove stesse, i documenti di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia o un certificato di matrimonio, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui avranno sostenuto le suddette prove.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la propria famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa;

c) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero la prescritta attestazione di prigionia;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre una attestazione del prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante una attestazione, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri paesi africani, anche una attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi altoatesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonché i mutilati ed invalidi della Repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dall'autorità competente, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili ovvero una dichiarazione della commissione provinciale sanitaria per gli invalidi civili, con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

l) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o un attestato dell'I.N.A.I.L., con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

m) gli orfani di guerra o equiparati e gli orfani della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della Repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonché i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, rilasciato dall'autorità competente. In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

n) gli orfani dei caduti per servizio o equiparati produrranno una dichiarazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio;

o) gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un certificato, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

p) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre o un attestato dell'autorità competente rilasciato a nome del genitore, indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

q) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria, oppure il modello 69-*ter* rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione;

r) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre sono mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero apposita attestazione, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

s) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *m*), *n*), *o*) ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, nonché gli equiparati alle predette categorie, dovranno presentare un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove non rimaritate dei caduti in guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera *m*) potranno comprovare tale loro condizione anche mediante l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra. Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione anche mediante una apposita dichiarazione, rilasciata dalla amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato della competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

t) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare rilasciata dall'amministrazione competente;

u) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio non di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, rilasciato dall'amministrazione competente, dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

v) i dipendenti pubblici che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, rilasciato dalle competenti amministrazioni;

z) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme dovranno produrre copia del foglio matricolare.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, i profughi, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di guerra, per fatto di guerra, per servizio o del lavoro, che siano disoccupati, potranno produrre, in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*) ed *o*), un certificato, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I congiunti dei caduti di cui alle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*) ed i figli degli invalidi di cui alle lettere *g*), *h*) ed *l*) dovranno — ove occorra — integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente ed il caduto o l'invalido cui il documento stesso si riferisce.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo e nelle dovute forme legali per garantirne l'autenticità.

In caso di presentazione diretta, i candidati, al fine di consentire il riscontro dei documenti prodotti, dovranno allegare una distinta, in duplice copia, dei documenti stessi.

L'ufficio accettante, dopo aver apposto su ciascun documento il bollo indicante il giorno di presentazione, restituirà al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo né dei documenti non conformi alle disposizioni di cui sopra.

Art. 11.

Graduatoria di merito - Decretazione dei vincitori

Per ciascun concorso, la graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine del punteggio complessivo ottenuto dai medesimi (stabilito a norma del terzo comma del precedente art. 8).

A parità di voto saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 — commi quarto e quinto — del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per ciascun concorso, le graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei, saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego e pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.

Visita medica di controllo

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno sottoposti ad una visita sanitaria da effettuarsi a cura di medici fiduciari delle poste e delle telecomunicazioni, senza appello.

L'eventuale esito negativo della visita sanitaria comporta l'esclusione dal concorso e, conseguentemente, dalla nomina.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nei confronti dei minorati di guerra e categorie assimilate nonché dei minorati per servizio, del lavoro e civili.

Art. 13.

Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori, nonché quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei, saranno invitati ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 10) alla direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per la quale hanno concorso, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'invito — a pena di decadenza — i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio.

In luogo del predetto diploma i candidati potranno produrre copia di esso, su carta da bollo, autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta da bollo, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti, ovvero copia autentica di esso.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all'estero dovranno produrre anche la dichiarazione di equipollenza con il corrispondente titolo di studio previsto dall'ordinamento scolastico italiano, rilasciata dal competente provveditorato agli studi ai sensi della legge 3 marzo 1971, n. 153;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita; qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza o di origine o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente. (Non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato medico, su carta da bollo, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'autorità sanitaria del comune di residenza, dal quale risultino le generalità complete del candidato, che questi è di sana e robusta costituzione fisica e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego e al normale e regolare rendimento di lavoro.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonché delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Dal certificato stesso dovrà risultare che la diminuzione di capacità lavorativa del candidato, in relazione all'infermità da cui è affetto, è pari, minore o maggiore di quella che comportano le menomazioni descritte nella settima ed ottava categoria della tabella *A* di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'Autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forma ai distretti militari (esercito o aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto;

8) per i candidati al concorso di motorista: attestazione rilasciata dall'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile o della prefettura, su carta da bollo, dalla quale risultino gli estremi della patente di abilitazione di categoria *C* per la guida di autoveicoli, cioè luogo, numero e data del rilascio o del rinnovo.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5), 6) e 8) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento dell'invito alla presentazione dei documenti stessi.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti redatti con la osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo e nelle dovute forme legali per garantirne l'autenticità.

Peraltro, i concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre i documenti in carta libera, purché da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dal diritto alla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonché ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 14.

Documentazioni di rito ridotte

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre — sempre entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito — soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del precedente art. 13 e la copia integrale dello stato matricolare civile, rilasciata in bollo dall'amministrazione di appartenenza, qualora non l'abbiano già trasmesso quale titolo preferenziale, nonché la patente (per i soli candidati al concorso di motorista).

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli appartenenti alle forze di polizia, dovranno presentare, nel ripetuto termine di giorni trenta, soltanto i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato su carta da bollo, rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056;

6) per i candidati al concorso di motorista: attestazione rilasciata dall'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile o dalla prefettura, su carta da bollo, dalla quale risultino gli estremi della patente di abilitazione di categoria *C* per la guida di autoveicoli, cioè luogo, numero e data del rilascio o del rinnovo.

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 13.

Anche le suddette documentazioni ridotte debbono essere prodotte, a pena di decadenza, nella forma, nei modi e nei termini di cui al precedente art. 13.

Art. 15.

Nomina in prova - Esclusione dalla nomina

I vincitori nonché gli idonei utilmente collocati in graduatoria potranno essere immessi subito in servizio previo accertamento della idoneità fisica e sotto condizione del possesso di tutti i requisiti da comprovare mediante la successiva presentazione della documentazione di rito a norma delle disposizioni vigenti.

I predetti saranno nominati in prova con decorrenza, agli effetti giuridici, dalla data fissata per l'assunzione e, agli effetti economici, dal giorno di effettiva presentazione in servizio, per un periodo non inferiore a sei mesi con le competenze iniziali spettanti per legge e assegnati presso gli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale della direzione compartimentale per la quale hanno concorso.

Coloro che non assumono servizio senza giustificato motivo, nel termine stabilito, sono esclusi dalla nomina. Sono altresì esclusi dalla nomina, salvi gli effetti economici relativi al servizio reso, coloro che, pur avendo assunto servizio, non producano nei termini la documentazione di rito ovvero risultino privi di taluno dei requisiti prescritti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e di tale pubblicazione verrà data notizia mediante avviso inserito nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 12 aprile 1985

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1985
registro n. 22, *foglio n.* 237

ALLEGATO *A*

Prospetto dei posti messi a concorso per la nomina alla qualifica di operaio specializzato in prova (IV categoria), ripartiti per compartimenti e per mestieri

Direzioni compartimentali	Qualifica di mestiere										
	Muratore	Pittore	Falegname	Carrozziere	Motorista	Elettrauto	Elettricista	Idraulico	Meccanico	Tipografo	Tappezziere
Piemonte-Valle d'Aosta	12	10	12	—	—	—	12	—	3	—	—
Liguria	6	4	6	—	—	—	8	6	1	—	—
Lombardia	10	12	10	—	—	—	30	—	8	—	—
Trentino-Alto Adige	5	4	5	—	—	—	6	3	1	—	—
Veneto	10	8	10	1	—	—	12	8	6	—	—
Friuli-Venezia Giulia	5	2	7	—	—	—	9	5	2	—	—
Emilia-Romagna	10	8	12	—	—	—	12	8	6	—	—
Toscana	10	8	6	—	2	—	12	8	6	—	—
Marche-Umbria	6	7	6	1	—	—	8	8	2	4 (*)	—
Lazio	13	8	10	—	—	—	20	—	9	—	—
Abruzzi-Molise	—	1	2	1	—	1	5	1	—	—	1
Campania	12	10	12	—	—	—	12	8	7	—	—
Puglia-Lucania	8	10	13	—	—	—	—	6	6	—	—
Calabria	7	8	8	—	—	—	8	6	2	—	—
Sicilia	8	8	8	—	—	—	12	10	6	—	—
Sardegna	5	3	7	—	—	—	6	4	2	—	—

(*) Da conferire presso il centro nazionale materiali delle poste e delle telecomunicazioni di Scanzano (Perugia).

ALLEGATO B

SCHEMA DI DOMANDA

(Da compilare a cura del candidato a macchina o a stampatello)

Al fine di agevolare gli adempimenti del centro elaborazione dati si raccomanda vivamente di compilare la domanda di partecipazione al concorso utilizzando il presente modello che può essere staccato dalla Gazzetta Ufficiale *ovvero riprodotto con macchina fotocopiatrice*

Alla Direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per (1) *Ufficio I - Concorsi* - c.a.p. . . . .

OGGETTO: Concorso a n. . . . posto di operaio specializzato - IV categoria - mestiere . per la direzione compartimentale . . (1).
(Decreto ministeriale n. 6191 del 12 aprile 1985.

Il sottoscritto chiede di essere ammesso a partecipare al concorso indicato in oggetto.

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:

cognome (2) nome . .
luogo di nascita . . provincia .
data di nascita . . .
indirizzo . . .
(via/piazza - numero civico)
comune di residenza . . provincia . .
c.a.p. . . tel. . . stato civile . . . .

Ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perché: . (3) (es.: coniugato; o coniugato con n. . . figli; invalido di guerra o civile; profugo; orfano o vedova di caduto in guerra o per servizio; ecc. . .) o all'esenzione del limite massimo di età perché: . . . . (4).

a) è cittadino italiano SI NO (5);

b) gode dei diritti politici SI NO (6);

c) precedenti penali che comportino interdizione temporanea o perpetua dai pubblici uffici SI NO (7);

d) titolo di studio . . istituto . . . . . data conseguimento . .;

e) posizione militare . . . . (8);

f) è impiegato presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni - Ufficio . . . . con la qualifica di . . dal . .;

g) è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubblica amministrazione ai sensi art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (9) SI NO . . . .;

h) patente di guida (per i candidati al concorso per motorista) SI NO . . . .;
(categoria) (Prefettura - data - numero)

i) ha presentato domanda di partecipazione allo stesso mestiere per la sola direzione compartimentale di . . . .;

l) è disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi ufficio nell'ambito territoriale della direzione compartimentale prescelta;

m) . . . . (10).

Il sottoscritto si impegna a comunicare le eventuali variazioni di indirizzo.

. . . .
(data) (firma del candidato da autenticare) (11)

Spazio per autentica (11)

Spazio per marca da bollo da L. 3000

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

Domanda nei termini . . . . **SI** **NO**
Domanda con firma autografa . . . . . **SI** **NO**
Eventuali motivi di esclusione . . . .

Il revisore

. . . .

NOTE

(1) Indicare la direzione compartimentale per la quale si intende concorrere. La partecipazione è limitata, per ciascun aspirante, ai posti relativi ad una sola direzione compartimentale. E' consentito partecipare a più concorsi, purché per diversa qualifica di mestiere; in tal caso è necessario che il candidato produca distinta di domanda per ogni concorso.

(2) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito.

(3) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, il trentacinquesimo anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(4) Indicare uno dei motivi di cui all'art. 3, ultimo comma, del bando di concorso.

(5) Cancellare la voce che non interessa.

(6) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali, precisare i motivi a tergo della domanda.

(7) In caso di precedenti penali, anche se pendenti, indicarli a tergo della domanda.

(8) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . ., di non aver prestato servizio militare, perché, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . ovvero perché riformato e rivedibile o perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(9) Nell'affermativa indicare le cause della destituzione e della dispensa.

(10) Gli invalidi dovranno dichiarare, ai sensi dell'art. 5 del bando, che non hanno lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella settima e ottava categoria della tabella *A* di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

(11) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco). Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(3412)

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorsi pubblici compartimentali, per soli esami, a complessivi dodici posti di ruolo nel profilo professionale di capo tecnico per i compartimenti di Napoli, Bari, Reggio Calabria e Cagliari.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Vista la legge 29 ottobre 1971, n. 880, concernente l'integrazione all'organico e l'assunzione oltre organico nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 17 agosto 1974, n. 396, recante modifiche al citato stato giuridico del personale ferroviario;

Viste le leggi 6 giugno 1975, n. 197 e 1° agosto 1978, n. 448, concernenti provvedimenti relativi al personale dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 6 febbraio 1979, n. 42, recante nuove norme su inquadramento, ordinamento organico, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto l'art. 5, ultimo comma, della succitata legge 6 febbraio 1979, n. 42;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1979, n. 2078, il quale ha determinato i contenuti essenziali propri delle attività operative dei profili professionali del personale ferroviario di cui all'art. 1 della legge 6 febbraio 1979, n. 42;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione n. 38 in data 15 aprile 1980;

Vista la legge 6 ottobre 1981, n. 564, recante norme di integrazione e modifica al trattamento normativo del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 202, contenente nuove norme in materia di assetto giuridico ed economico dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati e che si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento il diario e le sedi in cui si svolgerà la prova scritta del concorso;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.1./33618 dell'8 maggio 1985;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 18 del 28 maggio 1985;

Descreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti quattro pubblici concorsi compartimentali per soli esami a posti di ruolo nel profilo professionale di capo tecnico (quinta categoria - tecnico) dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, come appresso specificato:

1) *Compartimento di Napoli*: posti due per il programma ad indirizzo edile;

2) *Compartimento di Bari*: posti due per il programma ad indirizzo edile;

3) *Compartimento di Reggio Calabria*: posti due per il programma ad indirizzo edile;

4) *Compartimento di Cagliari*: posti sei così ripartiti per i programmi ad indirizzo:

elettrotecnico - elettronico	posti 2
edile	» 2
meccanico	» 2

La partecipazione al concorso è limitata ad un solo indirizzo nell'ambito di ciascuno dei compartimenti sopra indicati.

Le prove scritte dei citati quattro concorsi, di cui al successivo art. 7, si svolgeranno presso ciascuna delle sedi compartimentali sopraindicate, salva la facoltà dell'Azienda, di poter convocare i candidati stessi presso un diverso compartimento.

Art. 2.

Titolo di studio

Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti in possesso di uno dei seguenti titoli di studio rilasciati da scuola italiana statale o pareggiata:

A) diploma di perito industriale (o maturità tecnica industriale) in una delle seguenti specializzazioni: elettrotecnica - elettronica industriale - costruzioni aeronautiche - meccanica - meccanica di precisione - industria navalmeccanica - metallurgica - industrie metalmeccaniche - termotecnica - telecomunicazioni - per l'energia nucleare - cronometria - edilizia;

B) diploma di perito industriale nelle seguenti specializzazioni proprie del precedente ordinamento scolastico: « meccanici elettricisti, ramo elettricisti » - « meccanici elettricisti, ramo meccanico » - « meccanica fine » - « navalmeccanico » - « costruttori aeronautici » - « radiotecnici » - « edili »;

C) diploma di maturità tecnica per geometri;

D) diploma di maturità tecnica nautica delle sezioni « macchinista » e « costruttori »;

E) diploma di maturità professionale rilasciato da istituto professionale a norma dell'art. 3 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, per le seguenti specializzazioni: « tecnico delle industrie meccaniche » - « tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche ».

Non è ammessa equipollenza di titolo di studio.

I candidati muniti di titolo di studio superiore debbono comunque possedere anche uno di quelli sopra indicati.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione redatta su carta da bollo (in conformità al modello allegato), firmata e datata dall'aspirante, deve essere presentata o anche spedita in piego raccomandato con avviso di ricevimento — senza alcun tramite — all'ufficio personale dei compartimenti interessati, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Delle domande presentate direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite dopo la scadenza del termine perentorio sopra stabilito.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata — nelle forme di legge — dal segretario comunale del luogo di residenza o da un notaio o da un cancelliere o dal funzionario competente a ricevere la documentazione o dal comandante della nave mercantile ovvero, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti di ruolo, (civili e militari) dello Stato sono sufficienti il visto ed il timbro del capo dell'ufficio in autentica della firma e della qualifica del dipendente stesso.

Per i militari alle armi, in servizio di leva sono sufficienti il visto ed il timbro del comandante di compagnia o unità equiparate in autentica della firma del militare.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dall'ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato ricevente, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nelle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede — come sopra detto — il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le norme di cui sopra valgono anche per i concorrenti che siano già in servizio ferroviario e, pertanto, non si terrà conto di domande presentate, sia pure per il tramite gerarchico, all'impianto di appartenenza, purché non pervengano tempestivamente all'organo competente.

Nella domanda — da redigersi secondo lo schema esemplificativo allegato — i candidati hanno l'obbligo sotto la propria responsabilità di dichiarare:

1) il cognome e il nome (scritti in stampatello se la domanda non è dattiloscritta);

2) la data ed il luogo di nascita, nonché — nel caso abbiano superato il 30° anno di età — i titoli e le condizioni che legittimino l'elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere da tale limite;

3) il domicilio o il recapito presso il quale ricevere tutte le comunicazioni;

4) il programma di esame sul quale intendano sostenere, indipendentemente dalla specializzazzione del titolo di studio posseduto, le prove di esame (scritta e orale) le cui materie sono riportate al successivo art. 7;

5) il possesso della cittadinanza italiana;

6) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

8) la posizione attuale per quanto concerne gli obblighi militari.

I candidati debbono altresì dichiarare nella domanda:

i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni, compreso quello presso le ferrovie dello Stato e le eventuali cause di risoluzione degli stessi;

di accettare tutte le condizioni contenute nel presente bando di concorso.

di non aver presentato contestuale domanda per uno degli altri programmi previsti nell'ambito dello stesso compartimento.

Non saranno accolte le domande per:

a) omessa dichiarazione espressa del possesso dei requisiti necessari per l'ammissione al concorso, di cui al successivo art. 4 e riportati nello schema di domanda allegato;

b) mancata sottoscrizione autografa da parte del candidato o mancata autenticazione della firma stessa nei modi e nelle forme di legge;

c) mancata indicazione del programma prescelto;

d) intempestività nella presentazione come previsto al precedente quarto comma.

La domanda erroneamente indirizzata alla Direzione generale o a compartimento diverso da quello per il quale si intende partecipare non sarà accolta, purché non pervenga tempestivamente all'organo competente.

Art. 4.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione ai concorsi è prescritto il possesso — alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande — dei seguenti requisiti:

1) il titolo di studio di cui al precedente art. 2;

2) l'età che deve essere non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30, salvo le elevazioni del suddetto limite previste dalle disposizioni vigenti.

Si prescinde dal limite di età, a condizione che non sia stata raggiunta l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, per:

dipendenti civili di ruolo dello Stato di cui all'art. 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dipendenti militari di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità, sempreché si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

dipendenti militari inquadrati nei ruoli ad esaurimento di cui all'art. 35 della legge 20 settembre 1980, n. 574;

personale delle Ferrovie in concesisone, di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289;

operai di ruolo dello Stato ai sensi dell'art. 61 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

I candidati che intendano beneficiare dell'elevamento del limite di età dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il titolo o la condizione in cui si trovino rispetto al limite massimo di età sopra fissato;.

3) la cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

4) il godimento dei diritti politici;

5) aver soddisfatto gli obblighi di leva ovvero adempiuto alle formalità relative all'arruolamento (iscrizione alle liste di leva, visita di leva o rinvio della chiamata alle armi);

6) avere i requisiti fisici, psichici e attitudinali richiesti per disimpegnare il servizio nel profilo professionale di concorso, come specificato al successivo art. 13 e di cui al decreto ministeriale 28 gennaio 1981, n. 206, contenente le norme relative alle visite mediche per gli aspiranti all'assunzione in servizio presso l'Azienda delle ferrovie dello Stato.

Art. 5.

Esclusione

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato attivo politico, quelli che sono stati revocati o destituiti e quelli dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, 127 e 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dell'art. 159 (lettere *a*), *b*), *c*) ed *e*) dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.

Non possono altresì partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) coloro che siano già in servizio ferroviario nel profilo professionale di capo tecnico.

L'esclusione dal concorso può essere disposta in ogni momento per difetto dei requisiti prescritti al precedente art. 4 e nei casi di cui ai commi primo e secondo del presente articolo.

La competenza ad escludere dal concorso viene delegata, a norma dell'art. 5 del citato stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, al direttore del compartimento ferroviario per il quale si è presentata domanda di partecipazione al concorso.

Art. 6.

Commissioni esaminatrici

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è delegato, a norma dell'art. 13 della citata legge 26 marzo 1958, n. 425, a nominare le commissioni esaminatrici, con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

I relativi provvedimenti di nomina verranno pubblicati nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

Art. 7.

Programma di esame, prove, valutazione

Gli esami consisteranno in due prove: una scritta ed una orale, secondo le modalità di cui all'ultimo comma del precedente art. 1.

Le suddette prove d'esame vertono su uno dei programmi appresso indicati, prescelto dal candidato nella domanda di ammissione:

PROGRAMMA AD INDIRIZZO « ELETTROTECNICO ED ELETTRONICO »

Prova scritta

Per la prova scritta la commissione esaminatrice predisporrà due distinti temi che avranno in comune le materie base di « cultura generale », di cui al seguente punto 1), mentre per le materie di « cultura specifica » un tema riguarderà la materia di « elettrotecnica » di cui al seguente punto 2), lettera *A*), e l'altro le materie di « elettronica industriale e telecomunicazioni » di cui al punto 2), lettera *B*). Ogni candidato dovrà svolgere il tema sul gruppo di materie (*A* o *B*) prescelto ed indicato nella domanda di partecipazione al concorso.

Prova orale

Verterà sulle materie di « cultura generale » di cui al punto 1) e sulle materie di « elettrotecnica » di cui al punto 2-*A*) oppure di « elettronica industriale e telecomunicazioni » di cui al punto 2-*B*) a seconda della scelta fatta dal candidato nella domanda di ammissione al concorso.

1) CULTURA GENERALE (comune per tutti i candidati).

Matematica:

Aritmetica-algebra elementare (fino al problemi di 2° grado ad una incognita): Progressioni aritmetiche e geometriche-medie, logaritmi.

Trigonometria piana: funzioni trigonometriche e trasformazioni di espressioni trigonometriche - Relazioni tra i lati e gli angoli di un triangolo.

Geometria analitica: Coordinate cartesiane - Concetto di funzione di una variabile e corrispondente rappresentazione grafica.

Geometria piana e solida: Definizioni, costruzioni, calcoli inerenti alle figure piane e ai solidi; aree e volumi - Sezione dei solidi.

Fisica:

Elementi di meccanica - moto dei corpi: uniforme, vario, uniformemente vario, rettilineo, circolare, armonico - Forze, coppie: composizione e scomposizione delle forze e delle coppie, equilibrio delle forze, baricentro - Macchine semplici - principi della dinamica - lavoro, energia, potenza - momento di inerzia rendimento.

Tecnologia dei materiali:

Resistenza dei materiali e sollecitazioni semplici - Proprietà tecnologiche e meccaniche dei principali materiali metallici di uso elettrico - Materiali conduttori e ferromagnetici - Cenni sulle vernici e sui materiali isolanti - Cenni delle lavorazioni a mano ed a macchina, a freddo e a caldo dei metalli - Cenni sui tipi fondamentali delle macchine utensili.

Macchine termiche:

Termodinamica dei gas perfetti - Leggi fondamentali - Cicli termici - Cenni sui generatori di vapore e sulle macchine a stantuffo ed a turbine - Motore a scoppio e motore Diesel - Calcolo del rendimento.

Elettrologia generale:

Elementi fondamentali di elettrologia - Grandezze elettriche e sistemi di unità e di misura - Leggi della conduzione elettrica nei conduttori - Effetto termico della corrente elettrica, magnetismo ed elettromagnetismo - Pile ed accumulatori - Resistenza elettrica - Capacità - Induzione magnetica - Induttanza - Ciclo di isteresi - Circuiti magnetici - Calcolo di circuiti a corrente continua ed a corrente alternata monofase e trifase - Elettrodinamica - Potenze elettriche: attiva, reattiva, apparente - Perdite nei materiali conduttori, isolanti e magnetici.

2) CULTURA SPECIFICA.

A) *Elettrotecnica*:

Generatori e motori elettrici in corrente continua ed in corrente alternata, sia monofase che trifase: caratteristiche di funzionamento e di regolazione: potenze e rendimenti - Trasformatori monofase e trifase: caratteristiche di funzionamento e di regolazione - Parallelo di trasformatori - Autotrasformatore - Conversione della corrente alternata in continua e viceversa: raddrizzatori ed inverter - Linee di distribuzione dell'energia elettrica a bassa ed alta tensione - Palificazione ed isolamento delle linee - Calcolo elettrico e meccanico delle condutture semplici di distribuzione - Apparecchiature elettriche degli impianti - Apparecchiature di manovra, di protezione e di regolazione - Caratteristiche delle linee in cavo - Impianti di illuminazione e forza motrice - Norme CEI sulle macchine e sugli impianti elettrici - Messa a terra - Protezione degli edifici dalle scariche elettriche - Misura di resistenza, induttanza e capacità - Misura di corrente, di differenza di potenziale e di potenza sia in corrente continua che in corrente alternata, monofase e trifase - Misura del fattore di potenza - Nozioni sulla prevenzione degli infortuni.

B) *Elettronica industriale e telecomunicazioni*:

Tubi elettronici e semiconduttori: Caratteristiche - Circuiti elettronici e loro studio: comportamento al variare della frequenza - Circuiti oscillanti, rettificatori ed amplificatori - Quadripoli - Caratteristiche di trasmissione - Unità di misura dei livelli di tensione e di potenza dei segnali (Np e dB) - Attenuazione ed equivalente - Misura sui circuiti elettronici e sui loro componenti in bassa ed alta frequenza - Nozioni sulla prevenzione degli infortuni.

PROGRAMMA AD INDIRIZZO « MECCANICO »

Prova scritta

Esecuzione su tema dato di un problema di fisica e meccanica applicata, che comprenda anche l'esecuzione di un diagramma, sulle materie di cui al successivo programma per la prova orale; relazione che illustri le fonti e le conoscenze che sono state utilizzate per la risoluzione del tema ed il ragionamento fatto per applicarle.

Prova orale

1) *Matematica e fisica*:

Algebra. Geometria. Trigonometria. Analisi matematica: conoscenza degli elementi fondamentali necessari per la trattazione, applicazione e calcolo degli argomenti del programma.

Fisica. Composizione e scomposizione delle forze e delle coppie. Equilibrio delle forze. Baricentro. Macchine semplici. Tipi di moto. Rappresentazioni grafiche. Principi della dinamica. Lavoro. Potenza. Momento di inerzia. Rendimento. Varie forme di energia.

2) *Meccanica generale ed applicata*:

Resistenza dei materiali, deformazioni elastiche e permanenti, sollecitazioni semplici e composte e leggi relative.

Resistenze passive, attrito, resistenza dei mezzi e leggi relative. Freni.

Tipi di lubrificanti e sistemi di lubrificazione.

Macchine semplici.

Organi di collegamento: viti e chiodi.

Organi principali delle macchine. Alberi. Cuscinetti. Supporti. Giunti, Pulegge. Chiavette. Molle.

Rotismi. Ingranaggi. Cenni sulle caratteristiche dei vari profili di denti. Tipi di ingranaggi.

Eccentrici. Meccanismi di biella e manovella. Volani e regolatori e loro funzione.

Cinghie, corde, catene. Ruote di frizione. Cenni sulle trasmissioni idrauliche e sui giunti idraulici.

3) *Tecnologia dei metalli e del legno*:

Principali proprietà caratteristiche dei metalli. Cenni sui procedimenti di fabbricazione dei metalli più comuni. Leghe più comuni e loro proprietà.

Laminazione e trafilatura. Forgiatura a freddo e a caldo dei metalli. Produzione di pezzi per fusione, fucinatura, stampaggio, estrusione.

Procedimenti di lavorazione a caldo. Attrezzi, strumenti e macchine relative.

Processi di saldatura, saldatura ossiacetilenica ed elettrica. Preparazione dei pezzi, attrezzature e macchine. Brasatura. Prove su saldature.

Acciai speciali e loro impiego.

Trattamenti termici delle leghe metalliche.

Nozioni sulla cementazione e nitrurazione degli acciai.

Lavorazione dei metalli alle macchine utensili. Descrizione delle macchine utensili più comuni e caratteristiche degli utensili.

Prove tecnologiche e meccaniche sui materiali. Macchine di prova. Misura della durezza. Prova d'urto, di fatica.

Legnami e loro classificazione. Caratteri tecnologici, impiego.

Cenni sulle macchine utensili più comuni per i legnami.

Materiali per l'elettrotecnica. Leghe per resistenze elettriche.

Vernici e materiali isolanti per l'elettronica.

Proprietà tecnologiche delle materie plastiche.

4) *Macchine*:

Moto dei liquidi nei condotti. Misure di portata. Impianti di sollevamento dell'acqua. Motrici idrauliche, rendimenti. Presse ed accumulatori idraulici.

Termodinamica dei gas perfetti. Leggi fondamentali. Relazione fra pressione, volume e temperatura. Trasformazioni e loro rappresentazione grafica.

Termodinamica dei vapori.

Cicli termici di Carnot, di Rankine, Beau de Rochas e Diesel. Calcolo del rendimento.

Produzione del calore. Combustibili e loro caratteristiche industriali. Cenno sugli apparecchi e sistemi di controllo della combustione.

Generatori di vapore. Elementi costruttivi. Apparecchi di sicurezza, di controllo e di alimentazione. Economizzatori e surriscaldatori. Rendimento di un generatore.

Regolamento per l'esercizio e la sorveglianza delle caldaie a vapore.

Cenni sulle motrici a vapore a stantuffo e sulle turbine a vapore. Rendimento.

Principio di funzionamento a diagrammi del motore a scoppio a quattro e due tempi.

Il motore Diesel a quattro e due tempi: funzionamento e diagramma delle pressioni, potenza indicata ed effettiva. Misura della potenza. Distribuzione e diagramma relativo. Valvole. Rendimento.

Pompe. Polverizzatori. Iniettori.

Raffreddamento ad acqua ed ad aria nei motori a combustione interna. Pompe, radiatori, ventilatori. Bilancio termico.

Regolazione della potenza dei motori a scoppio e Diesel.

Il lavaggio dei motori a due tempi.

Motori sovralimentati.

5) *Elettrotecnica generale ed applicata*:

Elementi fondamentali di elettrologia. Corrente elettrica e suoi effetti. Leggi sui circuiti elettrici a c.c. - Accumulatori.

Magnetismo ed elettromagnetismo. Induzione magnetica. Ciclo di isteresi. Circuiti magnetici.

Elettrodinamica. Correnti alternate. Circuiti in corrente alternata. Circuiti polifasi e loro proprietà. Circuiti trifasi.

Cenni sui semiconduttori.

Macchine elettriche a corrente continua: generatrici-motori.

Cenni sul funzionamento della macchina a c.c. e c.a.: macchine generatrici e motrici a c.c. Trasformatori. Macchine sincrone ed asincrone.

6) *Rappresentazione di organi meccanici a lettura dei disegni*:

Nozioni generali sull'organizzazione del lavoro e prevenzione degli infortuni.

PROGRAMMA AD INDIRIZZO « EDILE »

Prova scritta

Esercizio di applicazione di calcolo e prova grafica su argomenti compresi nei punti 1, 5, 6 e 7 del programma con commento illustrativo del procedimento seguito e dei ragionamenti che ne hanno suggerito la scelta.

Prova orale

sulle seguenti materie:

1) *Matematica*:

Algebra elementare fino ai problemi di 2° gr. ad una incognita - Geometria piana e solida - Trigonometria piana - Calcolo logaritmico applicato anche ai problemi di trigonometria e topografia.

2) *Meccanica generale - Termologia - Elettrologia*:

Resistenza dei materiali, deformazioni elastiche e permanenti, sollecitazioni semplici e composte e leggi relative.

Resistenze passive, attrito, resistenza dei mezzi e leggi relative.

Piano inclinato - Vite - Cuneo - Taglia semplice e differenziale - Argano - Verricello.

Calore e temperatura - Trasmissione del calore - Rapporto tra calore e lavoro - sorgenti di calore - dilatazione termica dei solidi.

Forza elettromotrice - Corrente elettrica - Resistenza elettrica - Nozioni di magnetismo ed elettromagnetismo - Potenza ed energia elettrica.

3) *Tecnologia dei metalli, del legno e dei materiali da costruzione*:

Principali proprietà caratteristiche dei metalli, legnami, calci, leganti idraulici, pozzolane, pietre, sabbie, ghiaie.

Tipi di materiali ferrosi unificati e loro caratteristiche - Procedimenti di laminazione, trafilatura e stampaggio - Processi di saldatura.

Malte e conglomerati: preparazione, dosature, proprietà, macchinari.

4) *Macchine*:

Motore a scoppio a quattro e due tempi e motore Diesel: organi principali, funzionamento, distribuzione - Motori e generatori elettrici - Pompe e compressori - Binde idrauliche.

5) *Costruzioni civili e stradali*:

Strutture murarie e in cemento armato - Muri - Piattabande - Archi - Volte - Solai - Tetti, incavallature, orditure, materiali da copertura - Scale.

Esecuzione di aperture in muri portanti esistenti - Sottomurazioni - Opere di rafforzamento - Manutenzione.

Costruzioni stradali: planimetria e altimetria - Tracciamento di curve e raccordi. Principali caratteristiche del corpo stradale, delle sovrastrutture, delle massicciate, delle opere d'arte e dei muri di sostegno. Frane: caratteristiche e tipi di opere di consolidamento e di protezione.

Fondazioni: resistenza dei terreni, sistemi di fondazione.

Verifica di stabilità e calcolo di travi e strutture semplici.

Ponteggi, armature, centine, opere provvisionali.

Macchinari di cantiere per sollevamento e trasporto di materiali, per scavi e formazione di rilevati.

6) *Elementi di topografia*:

Rilievi planimetrici e altimetrici - Verifiche e rettifiche dei principali strumenti.

Cartografia - Piani quotati - Spianamenti.

7) *Stima e contabilità dei lavori*:

Analisi dei prezzi - Tariffe - Perizie dei lavori - Misura delle opere - Computi metrici.

8) *Elementi di diritto*:

La proprietà e le sue limitazioni - L'espropriazione per cause di pubblica utilità - Azioni a difesa della proprietà - Il possesso - Le servitù prediali - Obbligazioni (nozioni).

Il contratto in generale - Il contratto di appalto.

Norme sulla prevenzione degli infortuni (nozioni).

VALUTAZIONE PROVE

Per ciascuna prova le commissioni esaminatrici disporranno di un massimo di punti 10 (dieci).

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato almeno 7 (sette) punti su dieci nella prova scritta.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova orale avranno riportato almeno sei punti su dieci.

Con la convocazione a sostenere la prova orale ai candidati sarà comunicato il voto riportato nella prova scritta.

Art. 8.

Diario della prova scritta, comunicazioni e documenti di identità

Per ogni concorso la data e la sede in cui avrà luogo la prova scritta verranno stabilite con un successivo provvedimento del direttore generale delle ferrovie dello Stato che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti, pertanto, dovranno seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella citata *Gazzetta Ufficiale* e comunque sarà spedita in tempo utile, a mezzo raccomandata all'indirizzo indicato nella domanda, apposita credenziale contenente le indicazioni relative al luogo, alla data e all'ora di inizio della prova, nonché le modalità di svolgimento della prova medesima.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto di validità:

carta di identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessera per impiegati dello Stato (mod. A. T.);

tessera militare con fotografia (per i militari alle armi);

fotografia recente, applicata su carta da bollo con la firma autenticata dal sindaco o dal notaio.

Art. 9.

Formazione delle graduatorie compartimentali

Al fine della formazione delle singole graduatorie compartimentali di merito, distinte per programma, i concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a produrre all'Azienda, nel termine perentorio di trenta (30) giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'invito, gli eventuali documenti attestanti i titoli di preferenza a parità di votazione e quelli che danno diritto a concorrere alla riserva di posti di cui ai successivi articoli 10 e 11.

I titoli di preferenza e di precedenza sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile fissato al precedente art. 3 per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purché possano essere documentati entro il termine perentorio indicato al precedente comma.

I documenti di cui sopra si considerano prodotti in termine utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Dei documenti presentati direttamente a mano sarà rilasciata ricevuta.

Il ritardo nella presentazione dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta l'inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di preferenza e di precedenza.

Tutte le certificazioni di cui trattasi, rilasciate dalle autorità competenti, debbono essere prodotte nella forma e nei modi prescritti e debbono contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro e inequivocabile; non sono ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o a elementi contenuti in altri documenti.

Non è consentita la regolarizzazione dei documenti non conformi alle disposizioni di cui al comma precedente.

I documenti in questione devono inoltre essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo.

Le singole graduatorie compartimentali di merito, di cui al precedente primo comma, verranno compilate sulla base della votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato nelle prove d'esame e, in caso di parità di votazione, sulla base dei titoli di cui al successivo art. 10, in applicazione alle vigenti norme.

Art. 10.

Titoli di preferenza

A parità di votazione complessiva saranno preferiti nell'ordine di merito delle singole graduatorie compartimentali i candidati che dimostrino, con apposita certificazione conforme alle disposizioni di cui al precedente art. 9, di appartenere alle seguenti categorie:

1) Insigniti di medaglia al valor militare;

2) Mutilati ed invalidi:

a) di guerra ex combattenti;

b) per fatto di guerra;

c) per servizio;

d) del lavoro.

3) Orfani:

a) di guerra;

b) dei caduti per fatto di guerra;

c) dei caduti per servizio;

d) dei caduti sul lavoro.

4) Feriti in combattimento;

5) Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;

6) Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi (art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);

7) Figli dei mutilati e degli invalidi:

a) di guerra ex combattenti;

b) per fatto di guerra;

c) per servizio;

d) del lavoro.

8) Madri, vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti:

a) in guerra;

b) per fatto di guerra;

c) per servizio;

d) sul lavoro.

9) Coloro che hanno prestato servizio militare come combattenti;

10) Coloro che hanno prestato servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato;

11) Coniugati con riguardo al numero dei figli;

12) Mutilati ed invalidi civili;

13) Militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Art. 11.

Riserva dei posti

I posti messi a concorso nei singoli compartimenti saranno assegnati secondo l'ordine delle relative graduatorie di merito - distinte per programma - con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di riserva dei posti.

Coloro che intendano beneficiare del titolo della riserva dei posti, dovranno produrre - nel termine perentorio e con le modalità di cui al precedente art. 9 - i documenti comprovanti l'appartenenza alle categorie cui è destinata la riserva medesima.

Art. 12.

Approvazione delle graduatorie compartimentali

Ciascuna graduatoria compartimentale di merito dei concorrenti risultati idonei alle prove d'esame, quella dei concorrenti dichiarati vincitori del concorso nonché quella degli idonei dopo i vincitori, saranno approvate con decreto ministeriale.

Ciascuna graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

Accertamento dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali

I concorrenti utilmente collocati in ogni graduatoria compartimentale debbono possedere sana costituzione nonché i requisiti fisici, psichici ed attitudinali richiesti dalla particolare natura del servizio nel profilo di concorso ai fini dell'assunzione.

Essi debbono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali:

acutezza visiva: 10/10 in ciascun occhio. E' ammessa correzione con lenti sferiche di valore massimo + 4D ovvero — 5D (purché la differenza di refrazione tra le due lenti non sia superiore a 3 diottrie) e lenti cilindriche per eventuale astigmatismo, sole o associate, purché la correzione sia efficace e tollerata:

campo visivo: normale;

senso cromatico: normale.

percezione uditiva: voce afona a non meno di m 8 da ciascun orecchio.

L'accertamento di tutti i requisiti fisici, psichici ed attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo all'assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'Azienda.

Saranno dichiarati non idonei anche i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato del servizio nel profilo di concorso o invocare tali condizioni o precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

I minorati di guerra e categorie assimilate che partecipano al concorso saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso dei requisiti sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno del servizio nel profilo di concorso e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità sopra configurati.

L'esito dell'accertamento stesso verrà comunicato agli aspiranti; quelli dichiarati non idonei potranno produrre istanza di visita di appello in carta legale, corredata di certificato medico, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della comunicazione, all'Ufficio personale del compartimento delle ferrovie dello Stato per il quale hanno concorso che provvederà a trasmetterla al competente servizio sanitario delle ferrovie dello Stato, il quale - ove lo ritenga - in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato, potrà disporre una nuova visita medica prima di emettere il giudizio definitivo.

Nei casi di seguito specificati dovranno essere adottati immediati provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova:

1) nei confronti del candidato che non si presenti a visita medica;

2) nei confronti del candidato dichiarato non idoneo a visita medica che non abbia chiesto di essere sottoposto a visita medica di appello;

3) nei confronti del candidato dichiarato non idoneo a visita medica la cui richiesta di visita medica d'appello non sia stata accolta per evidenti e macroscopici motivi;

4) nei confronti del candidato dichiarato definitivamente non idoneo a seguito di visita medica d'appello.

In tali casi i provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova avranno decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito per la visita medica di prima istanza.

I provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova saranno adottati dal direttore del compartimento per cui si è concorso.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati nel precedente art. 8.

Art. 14.

Assunzione e nomina in prova

Gli aspiranti dichiarati idonei dai sanitari dell'Azienda delle ferrovie dello Stato saranno nominati in prova nel profilo professionale di capo tecnico - 5ª categoria del personale ferroviario - col relativo trattamento economico iniziale ad essi spettante in base alle norme in vigore.

Nei confronti dei candidati dichiarati idonei i quali, regolarmente invitati, non si presentino a prendere servizio, il direttore del compartimento per il quale hanno concorso adotterà i relativi provvedimenti di decadenza a far tempo dalla stessa data della decorrenza giuridica.

L'assunzione in impiego dei vincitori dei pubblici concorsi e degli idonei che ne hanno diritto è subordinata alla presentazione del certificato di nascita ai fini dell'iscrizione nei ruoli matricolari.

Salvo giustificati motivi, nei sessanta giorni successivi alla data di presentazione in servizio, i soggetti immessi in impiego sono tenuti a produrre, a pena di decadenza dalla nomina, anche a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno - i seguenti documenti:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata. I concorrenti che abbiano superato il 30° anno di età stabilito dal precedente art. 4 debbono presentare i documenti atti a comprovare il diritto all'elevamento del limite di età salvo che i documenti stessi non siano stati già presentati come titolo di preferenza o di precedenza;

b) certificato di cittadinanza italiana, in carta bollata;

c) certificato di godimento dei diritti politici in carta bollata;

d) originale o copia autenticata del titolo di studio richiesto al precedente art. 2 per la partecipazione al concorso, in carta bollata;

e) certificato, in carta semplice di eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. La suddetta dichiarazione può essere rilasciata da qualsiasi medico sulla base dell'avvenuto accertamento. I laboratori provinciali di igiene e profilassi eseguono gratuitamente i suddetti esami sui campioni di sangue inviati dai medici. Il suddetto certificato è ritenuto valido se rilasciato da non oltre sei mesi dalla data di presentazione;

f) uno dei seguenti documenti militari, in bollo, comprovante l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva, se non presentato come titolo di preferenza:

1) estratto del foglio matricolare militare o stato di servizio se:

ufficiale in congedo o in servizio;

sottufficiale o militare di truppa in congedo dopo la ferma;

in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolato dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi ma non ancora incorporato perché ammesso ai benefici del ritardo o del rinvio;

riformato in rassegna (dopo l'arruolamento), in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio militare;

2) certificato di esito di leva: se rivedibile o riformato dalla commissione di leva;

3) certificato di iscrizione nelle liste di leva: se iscritto di leva (cioè appartenente a classe non ancora chiamata alla leva);

4) dichiarazione del comando da cui dipendono per i militari alle armi.

I documenti di cui alle lettere *b*) e *c*) non saranno ritenuti validi se rilasciati tre mesi prima della data di richiesta dei documenti stessi.

I dipendenti statali di ruolo (civili e militari di carriera) sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti ma dovranno presentare - sempre nel termine perentorio di 60 giorni anzidetto - una copia integrale dello stato di servizio di data non anteriore a quella in cui riceveranno l'invito, ed il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso nei modi di cui alla precedente lettera *d*).

I dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno invece tenuti a presentare - sempre nello stesso termine - il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, secondo le modalità di cui alla precedente lettera *d*), anche nel caso in cui lo stesso sia stato già presentato per altri motivi all'Azienda, nonché l'attestato - in carta semplice - rilasciato dall'ufficio del personale del servizio o della sede compartimentale di appartenenza da cui risulti la condizione di dipendente di ruolo, la data di assunzione, la matricola, il profilo professionale rivestito e la relativa decorrenza, se non presentato come titolo di preferenza.

I documenti di cui al presente articolo si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Dei documenti presentati direttamente a mano sarà rilasciata ricevuta.

La mancata o tardiva presentazione anche di uno soltanto dei documenti specificati ovvero la presentazione dei documenti scaduti di validità, determinano la decadenza dalla nomina in prova.

Analogo provvedimento sarà adottato nei confronti di coloro che, pur avendo presentato la documentazione di rito nei 60 giorni successivi alla presentazione in servizio, risultino carenti dei requisiti generali per l'immissione in impiego elencati al precedente art. 4.

I provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova saranno adottati dal direttore del compartimento per cui si è concorso.

Art. 15.

Nomina a stabile e assunzione degli idonei

La nomina a stabile è subordinata al compimento, con esito positivo, del prescritto periodo di prova previa frequenza di corsi di formazione professionale e conseguimento delle abilitazioni obbligatorie previste dal decreto ministeriale 21 luglio 1979, n. 2078.

Resta ferma la facoltà dell'Azienda di assumere aliquote di idonei secondo l'ordine di merito delle graduatorie in relazione alle esigenze aziendali, giusta quanto previsto dal 1° comma dell'art. 5 della legge 6 febbraio 1979, n. 42.

Roma, addì 5 giugno 1985

p. *Il Ministro*: SANTONASTASO

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

All'ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato di . . (1)

(*Dati da redigere a macchina o in stampatello*)

Cognome e nome . . . . (le coniugate dovranno indicare prima il cognome da nubili, quindi il nome seguito dal cognome del marito).

Data e luogo di nascita . . . . .

Domicilio o recapito per le comunicazioni (via, numero civico, c.a.p., città, provincia) . . . . .

Programma . . . . . (indicare uno dei programmi previsti per il compartimento prescelto all'art. 1 del bando).

Il sottoscritto . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico a posti di capo-tecnico in prova, indetto con decreto ministeriale n. 1271 del 5 giugno 1985 per codesto compartimento, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio o del recapito sopra indicato.

Chiede di sostenere le prove di esame sul programma (indicare se «elettrotecnico», «elettronico», «edile», o «meccanico») previsto dagli articoli 1 e 7 del decreto di approvazione del concorso (la scelta è indipendente dal titolo di studio posseduto).

Ai fini dell'ammissione al concorso dichiara:

di possedere i seguenti requisiti e condizioni che danno diritto all'elevamento del limite di età . . . . . . (*specificare tutti i titoli e le condizioni che consentono* - ai sensi delle leggi in vigore - l'elevamento del limite di età stabilito all'art. 4 del bando);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di essere in possesso del diploma di . . . . . conseguito nell'anno scolastico . . . . presso . . . . (indicare la scuola e la città sede della stessa);

di aver soddisfatto gli obblighi di leva oppure di essere attualmente in servizio militare presso . . . . (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, od altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la qualifica rivestita, la matricola e il profilo professionale, per i dipendenti delle ferrovie dello Stato -, l'impianto o l'Ufficio di appartenenza, la durata del servizio prestato con l'indicazione delle date di inizio e termine e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto d'impiego);

di non aver presentato altra domanda di ammissione all'attuale concorso per uno degli altri programmi previsti nell'ambito di codesto Compartimento;

di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso.

Data, ...

. . . .

Firma del candidato
(da autenticare da parte di una delle autorità previste dall'art. 3 del decreto)

Note:

Si raccomanda di redigere la domanda secondo il presente modello.

Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome, nome, data e luogo di nascita) e domicilio o recapito per le comunicazioni (via, numero civico, codice di avviamento postale, città e provincia) debbono essere riportati nell'ordine indicato nello schema di domanda.

(1) Indirizzi degli uffici personale compartimentali:

80100 Napoli - Stazione centrale F. S.;

70123 Bari - Corso Italia, 23;

89100 Reggio Calabria - V. Cimino, 1;

69100 Cagliari - V. Roma, 6.

(3533)

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a due posti nel profilo professionale di capo tecnico per le esigenze del compartimento di Ancona.

La prova scritta del pubblico concorso a due posti di capo tecnico, per le esigenze del compartimento di Ancona — decreto ministeriale 9 febbraio 1985, n. 278 — avrà luogo in Ancona alle ore 7,30 del giorno 28 luglio 1985, presso l'istituto tecnico commerciale «B. Stracca», via Montebello.

(3515)

R E G I O N I

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 15 marzo 1985, n. **14.**

Manifestazioni celebrative del 40° della Resistenza e della Liberazione in Lombardia.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 19 *marzo* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. La regione Lombardia, in occasione del quarantennale della Liberazione e della Resistenza, nell'ambito delle finalità statutarie ed allo scopo di favorire il rafforzamento della coscienza nazionale degli alti valori storici, culturali e politici che costituirono il patrimonio della Resistenza, direttamente o in collaborazione con altre regioni ed enti locali, associazioni, istituzioni pubbliche e private della Regione, promuove ed organizza:

a) iniziative rivolte al mondo della scuola, in particolare a insegnanti e studenti per aggiornare e ampliare la conoscenza della storia contemporanea, della Costituzione e delle materie rientranti nell'educazione civica;

b) iniziative di informazione e aggiornamento destinate alla più ampia diffusione attraverso i mezzi di comunicazione di massa ed altre iniziative ritenute socialmente significative;

c) borse di studio, tesi di laurea, ricerche, convegni e manifestazioni che arricchiscano e approfondiscano la conoscenza della storia della Resistenza e della Liberazione, con particolare riguardo a quella regionale e locale.

Art. 2.

1. Il programma di massima delle iniziative è predisposto da un comitato regionale lombardo per le celebrazioni del quarantesimo anniversario della Resistenza e della Liberazione composto da:

il presidente del consiglio regionale che lo presiede;
i vice presidenti del consiglio regionale;
l'assessore alla cultura ed informazione.

2. Il programma prevede le iniziative promosse e organizzate direttamente dal consiglio o dalla giunta regionale, nonché le iniziative promosse ed organizzate in collaborazione con altri enti o istituti esterni, da finanziare in tutto o in parte con i contributi regionali.

3. Il comitato definisce il programma generale, le singole iniziative e le modalità di coordinamento tra le stesse, avvalendosi del contributo scientifico di una commissione nominata dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale, composta da esperti di storia contemporanea, economia, scienza della comunicazione, pedagogia ed altre discipline inerenti alla finalità della presente legge.

Art. 3.

1. Il programma delle iniziative e dei relativi finanziamenti è trasmesso dal comitato di cui al precedente art. 2 al consiglio regionale per l'approvazione, sentita la competente commissione consiliare.

2. I contributi sono erogati dalla giunta regionale al 50% della spesa prevista all'atto dell'approvazione del programma di finanziamento e per il restante 50%, previa presentazione di una relazione sull'attività svolta, alla conclusione delle singole iniziative.

3. Qualora l'iniziativa prevista non sia stata compiutamente realizzata, la giunta dispone che venga trattenuta la quota dei contributi corrispondenti alla parte non realizzata.

Art. 4.
Norma finanziaria

1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata per il 1985 la spesa fino ad un massimo di lire 1.000 milioni.

2. Gli oneri relativi agli interventi di cui al precedente primo comma trovano copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 1985-87, parte I « Spese per l'adempimento di funzioni normali », attività 1.6.3.1 « Interventi a sostegno di enti culturali » tabella relativa alle « Previsioni di spesa riferita a nuovi previsti provvedimenti legislativi ».

3. Al finanziamento dell'onere di lire 1.000 milioni previsto per l'anno 1985 dal precedente primo comma, si provvede mediante impiego per pari quota del « Fondo globale per oneri, relativi a spese correnti operative per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » iscritto al cap. 1.5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1985.

4. In relazione in quanto disposto dal presente articolo, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1985, parte I, ambito 1, settore 6, finalità 3, attività 1, è istituito il cap. 1.1.6.3.1.1.1983 « Spese per le attività celebrative del quarantennale della Resistenza » con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 1.000 milioni.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 15 marzo 1985

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 6 *febbraio* 1985 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 7 *marzo* 1985, *prot. n.* 22702/3314)

LEGGE REGIONALE 15 marzo 1985, n. **15.**

Disciplina e coordinamento degli interventi nel settore energetico.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 19 *marzo* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.
Principi generali e finalità

1. La regione Lombardia attua la politica energetica sulla base della legislazione e della programmazione nazionale, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e di quelle delegate dallo Stato ai sensi del vigente piano energetico nazionale, della legge nazionale 29 maggio 1982, n. 308, dei relativi decreti di attuazione, della legge 20 gennaio 1983, n. 8, di tutta la legislazione nazionale vigente in materia e di altre norme di futura emanazione.

2. E pertanto, in coerenza con il piano regionale di sviluppo ed al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi del piano energetico nazionale, informa la propria azione al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) il risparmio energetico da conseguirsi anche attraverso la più ampia attività promozionale e di sensibilizzazione della popolazione;

b) la riduzione della dipendenza energetica dei prodotti petroliferi;

c) l'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabili e/o assimilate;

d) la collaborazione attiva e propositiva con gli organismi nazionali e delle Comunità europee per gli adempimenti derivanti dalle rispettive disposizioni legislative.

Art. 2.

Progetto energia

1. In coerenza con le disposizioni della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, sul programma regionale di sviluppo, il progetto di intervento nel settore energetico è deliberato dal consiglio regionale su proposta della giunta regionale.

2. A tal fine la giunta regionale presenta al consiglio regionale entro il 31 ottobre di ciascun anno il progetto di intervento.

3. Il progetto energia deve contenere fra l'altro: una relazione generale esplicativa, i dati di consuntivo riferiti allo stato attuativo del progetto del precedente esercizio, le proposte di carattere generale e specifico riferite all'esercizio di competenza e i relativi aggiornamenti.

Art. 3.

Prime iniziative

1. Ai fini della redazione e dell'attuazione del progetto di cui all'articolo precedente, la giunta regionale adotta le seguenti prime iniziative:

1) studi e progetti relativi all'uso razionale dell'energia, all'utilizzo di fonti alternative e rinnovabili, alle procedure per la valutazione dell'impatto ambientale connesso con la realizzazione di impianti energetici e alla creazione di una rete lombarda di teleriscaldamento;

2) censimento delle fonti energetiche rinnovabili con l'indicazione degli interventi prioritari finalizzati all'attuazione degli obiettivi indicati al precedente art. 1;

3) promozione di studi e diffusione dell'informazione sui problemi dell'energia con particolare riferimento a quelli connessi alla legge 28 maggio 1982, n. 308, ed alla localizzazione degli impianti di produzione di energia.

2. Per l'attuazione delle iniziative di cui al presente articolo la Regione può chiedere l'assistenza dell'ENEL, dell'ENI, dell'ENEA e del CNR, secondo il disposto dell'art. 15 della legge n. 308/82.

3. La Regione può altresì avvalersi di specifiche collaborazioni tecniche anche esterne per fornire al servizio regionale competente le valutazioni tecnico-economiche necessarie.

4. L'attuazione delle iniziative di cui al presente articolo è promossa e coordinata tra i diversi settori eventualmente interessati, dal presidente della giunta regionale o dall'assessore ai problemi dell'energia se delegato.

Art. 4.

Funzioni delegate

1. Il consiglio regionale delibera, su proposta della giunta, le modalità ed i criteri di priorità per l'esercizio delle funzioni delegate alla Regione degli articoli 6, 7, 8, 9 e 12 della legge nazionale 29 maggio 1982, n. 308, sulla base dei seguenti indirizzi:

correttezza tecnica degli interventi proposti;

miglior rapporto tra quantità di energia primaria risparmiata e capitale investito;

aggregazione della domanda potenziale;

promozione di interventi su edifici o complessi edilizi, compresi in piani o programmi di settore regionali e/o nazionali, al fine di conseguire l'ottimizzazione di tali edifici anche sotto il profilo energetico;

valorizzazione degli interventi, che abbiano capacità dimostrativa e possano assumere carattere di esemplarità nei diversi settori edilizi o produttivi o in specifiche aree territoriali e/o che tengano particolarmente conto della tutela ambientale;

promozione di interventi nei settori agricolo, zootecnico e forestale secondo le disposizioni del decreto del Ministro della agricoltura e delle foreste del 16 marzo 1983;

individuazione di criteri di priorità, che tengano conto:

nel settore edilizio degli interventi integrati o complessi sul medesimo edificio;

nel settore industria degli interventi, basati su organiche iniziative di verifica e di revisione del sistema energetico aziendale o relativi a settori produttivi da privilegiare in base alla rilevanza nella struttura economica della Regione, all'intensità energetica dei relativi cicli produttivi e al grado dell'effettiva comprimibilità dei consumi energetici;

nel settore agricoltura degli interventi inseriti in piani zonali e/o in piani organici di sviluppo aziendale, dell'utilizzazione di energia solare e di energia idraulica, dell'utilizzazione di calore o altre forme di energia recuperabili in processi od impianti, dell'utilizzazione di sottoprodotti organici o prodotti vegetali.

2. I provvedimenti esecutivi sono assunti dal presidente della giunta regionale, o per sua delega, dall'assessore regionale competente.

3. I decreti del presidente della giunta regionale in attuazione della legge 10 gennaio 1983, n. 8 « Norme per l'erogazione di contributi a favore dei comuni e delle regioni sedi di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi » sono emanati previa consultazione con i presidenti delle amministrazioni provinciali interessate.

Art. 5.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione della presente legge il progetto energia riferito agli esercizi 1984 e 1985 è costituito dagli atti approvati con deliberazione consiliare n. III/1675 del 26 luglio 1984.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata per il 1985 la spesa:

a) di lire 300 milioni per le iniziative dirette della Regione di cui al precedente art. 3, primo comma;

b) di lire 1.000 milioni per le iniziative di cui al secondo comma del precedente art. 3.

2. Alla determinazione della spesa di cui al precedente primo comma, lettera *a*), si provvederà a decorrere dall'esercizio finanziario 1986, con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi dell'art. 22, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

3. Gli oneri relativi agli interventi previsti dal presente articolo trovano copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 1985-87 alle:

1) Parte I « Spese per l'adempimento delle funzioni normali », attività 3.8.1.1 « Interventi regionali nel campo energetico » per lire 300 milioni;

2) Parte II « Spese per i programmi di sviluppo » progetto 3.4.2.2 « Incentivazione tecnologica » per lire 1.000 milioni.

4. Al finanziamento dell'onere complessivo di lire 1.300 milioni per il 1985, previsto dal precedente primo comma, si provvede mediante impiego per lire 300 milioni del « Fondo globale per oneri relativi a spese correnti operative per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » e per lire 1.000 milioni del « Fondo globale per oneri relativi a spese correnti in attuazione di programmi di sviluppo derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali », iscritti rispettivamente ai capitoli 1.5.2.1.1.546 e 2.5.2.1.1.765 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1985.

5. In relazione a quanto disposto dai precedenti commi, allo stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985, parte I, ambito 3, settore 8, finalità 1, attività 1, sono istituiti:

a) il cap. 1.3.8.1.1.1719 « Spese per iniziative dirette per studi, per progetti, per convegni e per la diffusione delle informazioni nel campo dell'energia » con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 300 milioni;

b) il cap. 1.3.8.1.1.1722 « Contributi per studi e per la diffusione delle informazioni nel campo dell'energia a favore di enti pubblici e privati operanti nel settore energetico » con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 1.000 milioni.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 15 marzo 1985

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 6 febbraio* 1985 *e vistata dal commissario del Governo con nota dell'*11 *marzo* 1985, *prot. n.* 23102/3565).

LEGGE REGIONALE 15 marzo 1985, n. **16.**

Disciplina del collegio dei revisori dei conti delle U.S.S.L.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 19 *marzo* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. L'art. 14 della legge regionale 5 aprile 1980, n. 35, è sostituito dal seguente:

« Sono organi dell'associazione:

a) l'assemblea generale;

b) il comitato di gestione;

c) il presidente del comitato di gestione;

d) il collegio dei revisori dei conti ».

Art. 2.

1. Il collegio dei revisori dei conti è convocato dal presidente con avviso scritto che deve essere inviato a tutti i componenti, effettivi e supplenti, presso il domicilio all'uopo indicato, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

2. Le funzioni dei revisori sono svolte collegialmente, salvo quanto previsto dall'art. 84, quinto comma, della legge regionale 31 dicembre 1980, n. 106.

3. Le sedute sono valide con la partecipazione di tutti i membri effettivi, che sono sostituiti, in caso di assenza o impedimento da comunicarsi tempestivamente, dai rispettivi membri supplenti; alle sedute possono assistere anche i membri supplenti.

4. Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del collegio dei revisori dei conti, decade dalla carica; la decadenza è dichiarata dal presidente della giunta regionale.

5. Di ogni riunione viene redatto processo verbale, sottoscritto dai componenti del collegio, copia del quale è inviata anche ai membri supplenti e al presidente dell'U.S.S.L.; copia del processo verbale deve essere inviata al presidente della giunta regionale nonché agli assessori competenti.

6. Il presidente del collegio dei revisori dei conti, o un componente dallo stesso delegato, può assistere alle sedute del comitato di gestione dell'ente responsabile dei servizi di zona; il collegio può partecipare alle sedute dell'assemblea generale dell'ente stesso.

7. A tal fine, i rispettivi presidenti degli organi di cui al precedente comma sono tenuti ad inviare al presidente del collegio dei revisori dei conti gli avvisi di convocazione della assemblea e del comitato e il relativo ordine del giorno dei lavori.

Art. 3.

1. Sono incompatibili con la carica di presidente e componente del collegio dei revisori dei conti:

a) i membri dell'assemblea e del comitato di gestione dell'ente responsabile dei servizi di zona;

b) coloro che si trovano in uno dei casi di incompatibilità con la carica di membro dell'assemblea generale dell'ente responsabile dei servizi di zona previsti dall'art. 26, primo comma, della legge regionale 5 aprile 1980, n. 35, così come modificato dall'art. 4 della legge regionale 5 aprile 1980, n. 36;

c) i parenti fino al quarto grado ed il coniuge dei componenti il comitato di gestione dell'ente responsabile dei servizi di zona o dei componenti l'ufficio di direzione;

d) coloro che già siano revisori dei conti di altre U.S.S.L.

2. L'incompatibilità di cui alla lettera *d*) non si applica ai revisori di nomina ministeriale.

Art. 4.

1. I revisori dei conti sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio, salvo il dovere di informazione previsto dalle disposizioni di legge nei confronti dello Stato, della Regione e dell'ente responsabile dei servizi di zona.

Art. 5.

1. Ai componenti effettivi del collegio dei revisori dei conti spetta un'indennità di funzione mensile pari, per il presidente al 70% di quella prevista per il presidente del comitato di gestione delle stesse U.S.S.L. e per gli altri membri al 60% di quella del presidente del collegio e comunque non inferiore rispettivamente a L. 330.000 e L. 200.000 lorde mensili.

2. Ai componenti supplenti è dovuto, per ciascuna seduta a cui partecipano in sostituzione di membri effettivi, un compenso pari a quello previsto dalla legge regionale 22 novembre 1982, n. 63, e successive modificazioni, per i componenti di commissioni, comitati o collegi operanti nell'ambito regionale.

3. Le suddette indennità sono corrisposte trimestralmente.

4. Al finanziamento degli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante parziale impiego della quota corrente del Fondo nazionale sanitario che viene assegnata ai rispettivi enti responsabili dei servizi di zona.

5. A tutti i componenti del collegio che partecipano alle sedute, compete altresì l'indennità di missione, se dovuta, ed il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 22 novembre 1982, n. 63.

Art. 6.

1. Per quanto non disposto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui al titolo III della legge regionale 31 dicembre 1980, n. 106, e successive modificazioni.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 15 marzo 1985

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 5 *febbraio* 1985 *e vistata dal commissario del Governo con nota dell'*11 *marzo* 1985, *prot. n.* 20802/3564).

(2998)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

PIEMONTE

◇ **Libreria BERTOLOTTI**
Corso Roma, 122
15100 ALESSANDRIA
◇ **Libreria BOFFI**
Via dei Martiri, 31
15100 ALESSANDRIA
◇ **Ditta I.C.A.**
Via De Rolandis
14100 ASTI
◇ **Casa Editrice ICAP**
Piazza D. Galimberti, 10
12100 CUNEO
◇ **Libreria SALOMONE**
Via Roma, 64/D
12100 CUNEO
◇ **Casa Editrice ICAP**
Via V. Emanuele, 19
12051 ALBA (Cuneo)
◇ **GALLERIA DEL LIBRO**
Corso Garibaldi, 10
28100 NOVARA
◇ **Casa Editrice ICAP**
Via Monte di Pietà, 20
10122 TORINO
◇ **Ditta I.C.A.**
Via G. Ferraris, 73
14100 VERCELLI
◇ **Libreria GIOVANNACCI**
Via Italia, 6
13051 BIELLA (Vercelli)

VALLE D'AOSTA

◇ **Libreria MINERVA**
Via del Tillier, 34
11100 AOSTA

LOMBARDIA

◇ **Libreria LORENZELLI**
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
24100 BERGAMO
◇ **Libreria QUERINIANA**
Via Trieste, 13
25100 BRESCIA
◇ **Libreria NANI**
Via Cairoli, 14
22100 COMO
◇ **Ditta I.C.A.**
Piazza Gallina, 3
26100 CREMONA
◇ **Libreria DI PELLEGRINI**
Corso Umberto I, 32
46100 MANTOVA
◇ **Libreria TICINUM**
Corso Mazzini, 2/C
27100 PAVIA
◇ **Libreria ALESSO**
Via dei Caimi, 14
23100 SONDRIO
◇ **Libreria VERONI**
Piazza Giovine Italia
21100 VARESE

TRENTINO ALTO ADIGE

◇ **Libreria EUROPA**
Corso Italia, 6
39100 BOLZANO
◇ **Libreria DISERTORI**
Via Diaz, 11
38100 TRENTO

VENETO

◇ **Libreria BENETTA**
Piazza dei Martiri, 37
32100 BELLUNO
◇ **Libreria ALL'ACCADEMIA**
Via Cavour, 17
35100 PADOVA
◇ **Libreria PAVANELLO**
Piazza V. Emanuele, 2
45100 ROVIGO
◇ **Libreria CANOVA**
Via Calmaggiore, 31
31100 TREVISO
◇ **Libreria GOLDONI**
Calle Goldoni 4511
30100 VENEZIA
◇ **Libreria GHELFI & BARBATO**
Via Mazzini, 21
37100 VERONA
◇ **Libreria GIURIDICA**
Via della Costa, 5
37100 VERONA
◇ **Libreria GALLA**
Corso A. Palladio, 41/43
36100 VICENZA

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **Libreria ANTONINI**
Via Mazzini, 16
34170 GORIZIA
◇ **Libreria MINERVA**
Piazza XX Settembre
33170 PORDENONE
◇ **Libreria ITALO SVEVO**
Corso Italia, 9/F
34100 TRIESTE
◇ **Libreria BENEDETTI**
Via Mercatovecchio, 13
33100 UDINE
◇ **Libreria TARANTOLA**
Via V. Veneto, 20
33100 UDINE

LIGURIA

◇ **Libreria ORLICH**
Via Amendola, 25
18100 IMPERIA
◇ **Libreria DA MASSA CRISTINA**
Via Luigi Aragona, 49/A
19100 LA SPEZIA
◇ **Libreria MAUCCI**
Via Paleocapa, 61/R
17100 SAVONA

EMILIA-ROMAGNA

◇ **Libreria TADDEI**
Corso Giovecca, 1
44100 FERRARA
◇ **Libreria CAPPELLI**
Corso della Repubblica, 54
47100 FORLÌ
◇ **Libreria MODERNA**
Corso A. Diaz, 2/F
47100 FORLÌ
◇ **Libreria LA GOLIARDICA**
Via Emilia Centro, 210
41100 MODENA
◇ **Libreria FIACCADORI**
Via al Duomo
43100 PARMA
◇ **Tip. DEL MAINO**
Via IV Novembre, 160
29100 PIACENZA
◇ **Libreria LAVAGNA**
Via Cairoli, 1
48100 RAVENNA
◇ **Libreria MODERNA**
Via Guido da Castello, 11/B
42100 REGGIO EMILIA

TOSCANA

◇ **Libreria PELLEGRINI**
Via Cavour, 42
52100 AREZZO
◇ **Libreria SIGNORELLI**
Corso Carducci, 9
58100 GROSSETO
◇ **Editore BELFORTE**
Via Grande, 91
57100 LIVORNO
◇ **Libreria BARONI**
Via Fillungo, 43
55100 LUCCA
◇ **Libreria Prof.le SESTANTE**
Via Montanara, 9
55100 LUCCA
◇ **Libreria VORTUS**
Galleria L. Da Vinci, 27
54100 MASSA CARRARA
◇ **Libreria VALLERINI**
Via dei Mille, 13
56100 PISA
◇ **Libreria TURELLI**
Via Macallè, 37
51100 PISTOIA
◇ **Libreria TICCI**
Via delle Terme, 5/7
53100 SIENA

UMBRIA

◇ **Libreria SIMONELLI**
Corso Vannucci, 82
06100 PERUGIA
◇ **Nuova Libreria LUNA**
Via Gramsci, 41/43
06034 FOLIGNO (Perugia)
◇ **Libreria ALTEROCCA**
Corso Tacito, 29
05100 TERNI

MARCHE

◇ **Libreria FOGOLA**
Piazza Cavour, 4/5
60100 ANCONA
◇ **Libreria MASSIMI**
Corso V. Emanuele, 23
63100 ASCOLI PICENO
◇ **Libreria PROPERI**
Corso Mazzini, 188
63100 ASCOLI PICENO
◇ **Libreria ALBERTINI**
Via Risorgimento, 33
63039 S.BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
◇ **Libreria MORICHETTA**
Piazza Annessione, 1
62100 MACERATA
◇ **Libreria TOMASSETTI**
Corso della Repubblica, 11
62100 MACERATA
◇ **Libreria SEMPRUCCI**
Corso XI Settembre, 6
61100 PESARO

LAZIO

◇ **Libreria CATALDI**
Via Minghetti, 4/A
03100 FROSINONE
◇ **Libreria DI MICCO UMBERTO**
Via E. Zincone, 28
03039 SORA (Frosinone)
◇ **Libreria LA FORENSE**
Via dello Statuto, 28/30
04100 LATINA
◇ **Libreria CENTRALE**
Piazza V. Emanuele, 8
02100 RIETI
◇ **Libreria CAMERA DEPUTATI**
Via Uffici del Vicario, 17
00186 ROMA
◇ **Libreria DEI CONGRESSI**
Viale Civiltà del Lavoro, 124
00144 ROMA
◇ **Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma**
Piazzale Clodio
00195 ROMA
◇ **Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA**
Via Santa Maria Maggiore, 121
00185 ROMA
◇ **Libreria BENEDETTI**
Palazzo Uffici Finanziari
01100 VITERBO

ABRUZZO

◇ **Libreria MARZOLI**
Via B. Spaventa, 18
66100 CHIETI
◇ **Libreria VETRONE**
Piazza del Duomo, 59
67100 L'AQUILA
◇ **Libreria COSTANTINI**
Corso V. Emanuele, 146
65100 PESCARA
◇ **Libreria BESSO**
Corso S. Giorgio, 52
64100 TERAMO

MOLISE

◇ **Libreria DI E.M.**
Via Monsignor Bologna, 67
86100 CAMPOBASSO
◇ **Libreria PATRIARCA**
Corso Garibaldi, 115
86170 ISERNIA

CAMPANIA

◇ **Libreria CESA**
Via G. Nappi, 47
83100 AVELLINO
◇ **LE FORCHE CAUDINE**
S.S. Appia km 258
82100 BENEVENTO
◇ **Libreria CROCE**
Piazza Dante
81100 CASERTA
◇ **Libreria MATTERA**
80075 FORIO D'ISCHIA (Napoli)
◇ **Libreria INTERNAZIONALE**
Piazza XXIV Maggio, 10/11
84100 SALERNO
◇ **Libreria AMATO ANTONIO**
Via dei Goti, 4
84012 ANGRI (Salerno)
◇ **Libreria RONDINELLA**
Corso Umberto I, 253
84013 CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
◇ **Libreria CRISCUOLO**
Traversa Nobile angolo Via S. Matteo, 51
84014 NOCERA INFERIORE (Salerno)
◇ **Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE**
Piazza Municipio
84016 PAGANI (Salerno)

PUGLIA

◇ **Libreria ATHENA**
Via M. di Montrone, 86
70100 BARI
◇ **Libreria PIAZZO**
Piazza Vittoria, 4
72100 BRINDISI
◇ **Libreria PATIERNO**
Portici Via Dante, 21
71100 FOGGIA
◇ **Libreria FORENSE**
Via Monte Pasubio, 19/A
73100 LECCE
◇ **Libreria MILELLA**
Via Palmieri, 30
73100 LECCE
◇ **Libreria FUMAROLA**
Corso Italia, 229
74100 TARANTO

BASILICATA

◇ **Libreria MONTEMURRO**
Via del Corso, 1/3
75100 MATERA
◇ **Centro Edit. LUCANO**
Via XX Settembre, 19
85100 POTENZA

CALABRIA

◇ **Libreria G. MAURO**
Corso Mazzini, 89
88100 CATANZARO
◇ **Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.**
Via Vittorio Veneto, 11
88074 CROTONE (Catanzaro)
◇ **Libreria DOMUS**
Via Monte Santo
87100 COSENZA
◇ **Libreria S. LABATE**
Via Giudecca
89100 REGGIO CALABRIA

SICILIA

◇ **Libreria L'AZIENDA**
Via Callicratide, 14/16
92100 AGRIGENTO
◇ **Libreria SCIASCIA**
Corso Umberto, 111
93100 CALTANISSETTA
◇ **Libreria ARLIA**
Via V. Emanuele, 60/62
35131 CATANIA
◇ **Libreria GARGIULO**
Via F. Riso, 56/58
95100 CATANIA
◇ **Libreria LA PAGLIA**
Via Etnea, 393/395
95100 CATANIA
◇ **Libreria BUSCEMI G. B.**
Piazza V. Emanuele
94100 ENNA
◇ **Libreria O.S.P.E.**
Piazza Cairoli, Isol. 221
98100 MESSINA
◇ **Libreria FLACCOVIO DARIO**
Via Ausonia, 70/74
90100 PALERMO
◇ **Libreria FLACCOVIO LICAF**
Piazza Bon Bosco, 3
90100 PALERMO
◇ **Libreria FLACCOVIO S.F.**
Piazza V. E. Orlando 15/16
90138 PALERMO
◇ **Libreria DANTE**
Piazza Libertà
97100 RAGUSA
◇ **Libreria CASA DEL LIBRO**
Via Maestranza, 22
96100 SIRACUSA
◇ **Libreria DE GREGORIO**
Corso V. Emanuele, 18
91100 TRAPANI

SARDEGNA

◇ **Libreria DESSÌ**
Corso V. Emanuele, 30/32
09100 CAGLIARI
◇ **Libreria EINAUDI EDITORE**
Via Veneto, 86
08100 NUORO
◇ **Libreria SANNA GIUSEPPE**
Via del Ricovero, 70
09170 ORISTANO
◇ **MESSAGGERIE SARDE**
Piazza Castello, 10
07100 SASSARI
◇ **Libreria LOBRANO**
Via Sassari
07041 ALGHERO (Sassari)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie speciali di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza del Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221